



CVT PREMIUM

MODELLO CVTP.2025-2025.001 - EDIZIONE 01.02.2025

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI

Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:

- a) Dip Danni;
 - b) Dip Aggiuntivo;
 - c) Glossario;
 - d) Condizioni di assicurazione;
- che devono essere consegnati al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente l'Informativa Precontrattuale

CONTATTI UTILI

ASSISTENZA H24 - 7 GIORNI SU 7

NUMERO VERDE dall'Italia
800.894147

NUMERO dall'estero
+39.039.9890720



SCARICA CON NOBIS, L'ASSISTENZA A PORTATA DI APP!

Tutti i prodotti Nobis includono CON NOBIS: l'app per smartphone e tablet grazie alla quale, in caso di necessità, potrai richiedere assistenza di qualità con un touch, anche in videochiamata!

Scaricala gratuitamente e accedi con il tuo numero di polizza.

GOOGLE PLAY



APPLE STORE



CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMO DANNI

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: CVT Premium

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel seguente documento: Set informativo

CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?

La presente polizza copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di **Incendio, Furto completa (danno totale e parziale), Ricorso Terzi da Incendio, Atti vandalici ed Eventi Sociopolitici, Eventi Naturali, Cristalli, Assistenza, Infortuni del Conducente e Diaria da Ricovero, Kasko completa (danno totale e parziale), GAP, Garanzie Accessorie e Tutela Legale.**

Si rammenta che le coperture operanti saranno quelle risultanti dal Modulo di Adesione sottoscritto dall'Assicurato.

Le garanzie offerte dal presente contratto di assicurazione, così come riassunte all'interno del Dip Danni, vengono commercializzate secondo le seguenti formule assicurative.

Le formule disponibili sono:

- **Formula PREMIUM:** comprende al suo interno le seguenti garanzie: Incendio, Furto completa (danno totale e parziale), Ricorso Terzi da Incendio, Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici, Eventi Naturali, Cristalli, Assistenza, Infortuni del Conducente e Diaria da Ricovero;
- **Formula PREMIUM KASKO:** in alternativa alla formula PREMIUM, comprende al suo interno le seguenti garanzie: Incendio, Furto completa (danno totale e parziale), Ricorso Terzi da Incendio, Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici, Eventi Naturali, Cristalli, Assistenza, Infortuni del Conducente e Diaria da Ricovero, Kasko completa (danno totale e parziale).

Le formule "Premium" e "Premium Kasko" comprendono la garanzia GAP di 12 o 24 mesi in base alla provincia di residenza. Tale garanzia può essere estesa di ulteriori 12 mesi dietro pagamento di un premio aggiuntivo ed alle condizioni stabilite nelle Condizioni di assicurazione.

Alle formule prescelte è possibile, inoltre, aggiungere la Formula assicurativa denominata **"PACK"** che comprende le garanzie "Garanzie Accessorie" e "Tutela Legale".



CHE COSA È ASSICURATO?

✓ Incendio

L'Impresa, nei limiti previsti dalle Condizioni di Assicurazione e comunque entro il limite risultante dal valore di fattura di acquisto del veicolo riportato nel Modulo di Adesione (qualora il veicolo sia assicurato non in concomitanza del suo acquisto da parte dell'Assicurato, per la determinazione del valore assicurato si considera il Valore commerciale risultante dalla rivista specializzata "Quattroruote"), si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti (sia danno totale che parziale) subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di incendio inteso come: autocombustione con sviluppo di fiamma, dovuto all'azione del fulmine, allo scoppio del serbatoio e/o dell'impianto di alimentazione destinati al funzionamento del veicolo stesso, a natura elettrica o a dolo di terzi.

✓ Furto e Rapina

L'Impresa, a termini di polizza, si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di:

- Furto del veicolo o di sue parti, comprese le targhe, sia portato a termine che tentato;
- Rapina del veicolo, sia portata a termine che tentata;
- Atti vandalici, purché conseguenti a furto totale del veicolo con successivo ritrovamento;
- Danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate.

Sono equiparati ai danni da furto o rapina quelli causati al veicolo:

- nell'esecuzione di questi reati;
- a seguito della circolazione avvenuta durante l'uso o il possesso abusivo del veicolo stesso.

L'indennizzo contrattualmente previsto viene erogato dall'Impresa nei limiti previsti dalle Condizioni di Assicurazione e comunque entro il limite risultante dal valore di fattura di acquisto del veicolo riportato nel Modulo di Adesione (qualora il veicolo sia assicurato non in concomitanza del suo acquisto da parte dell'Assicurato, per la determinazione del valore assicurato si considera il Valore commerciale risultante dalla rivista specializzata "Quattroruote"),

✓ Ricorso terzi da incendio

L'Impresa tiene indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile a sensi di legge per danneggiamenti cagionati a seguito di incendio, fulmine, esplosione o scoppio dell'autoveicolo assicurato a cose di terzi, quando l'evento dannoso si sia verificato mentre l'Autoveicolo non era in circolazione ai sensi del decreto legislativo 07 settembre 2005 n.209. Il massimo risarcimento per un anno assicurativo è fissato in euro 150.000,00 per veicolo assicurato.

✓ Eventi Naturali

La garanzia copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato causati da: Grandine; Tempeste; Uragani; Mareggiate; Trombe d'aria; Alluvioni; Inondazioni. Inoltre, purché non derivanti da fenomeni sismici, sono compresi: Frane e smottamenti del terreno; Valanghe e slavine.

L'indennizzo contrattualmente previsto viene erogato dall'Impresa nei limiti previsti dalle Condizioni di Assicurazione e comunque entro il limite risultante dal valore di fattura di acquisto del veicolo riportato nel Modulo di Adesione (qualora il veicolo sia assicurato non in concomitanza del suo acquisto da parte dell'Assicurato, per la determinazione del valore assicurato si considera il Valore commerciale risultante dalla rivista specializzata "Quattroruote"). All'interno dell'evento "Grandine" viene ricompreso anche il danno occorso ai cristalli. Qualora il danno ai cristalli si sia verificato a seguito dell'evento "Grandine", l'indennizzo verrà corrisposto unicamente sulla base della garanzia "Eventi Naturali", entro i limiti stabiliti dalla garanzia stessa.

✓ Atti vandalici ed Eventi sociopolitici

La garanzia copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato causati da: tumulti popolari; scioperi; sommosse; atti di terrorismo; sabotaggio; atti di vandalismo. L'operatività della presente garanzia è subordinata al fatto che l'Assicurato, ovvero le persone delle quali deve rispondere, non abbiano preso parte attivamente agli eventi sopra indicati.

L'indennizzo contrattualmente previsto viene erogato dall'Impresa nei limiti previsti dalle Condizioni di Assicurazione e comunque entro il limite risultante dal valore di fattura di acquisto del veicolo riportato nel Modulo di Adesione (qualora il veicolo sia assicurato non in concomitanza del suo acquisto da parte dell'Assicurato, per la determinazione del valore assicurato si considera il Valore commerciale risultante dalla rivista specializzata "Quattroruote").

✓ Rottura cristalli

L'Impresa rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per sostituire o riparare parabrezza, lunotto posteriore, materiale trasparente del tettuccio apribile nonché cristalli laterali del veicolo assicurato, in caso di danni determinati da causa accidentale o da fatto involontario di terzi fino alla concorrenza di Euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.

✓ Kasko

L'Impresa, nei limiti previsti dalle Condizioni di Assicurazione e comunque entro il limite risultante dal valore di fattura di acquisto del veicolo riportato nel Modulo di Adesione (qualora il veicolo sia assicurato non in concomitanza del suo acquisto da parte dell'Assicurato, per la determinazione del valore assicurato si considera il Valore commerciale risultante dalla rivista specializzata "Quattroruote") si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con altro veicolo verificatasi durante la circolazione, urto, uscita di strada e ribaltamento.

✓ GAP: Valore a nuovo

L'Impresa, in caso di sinistro che abbia comportato un danno totale derivante da incendio, furto e/o rapina del veicolo assicurato, liquidabile ai sensi della presente polizza, riconosce all'Assicurato un indennizzo pari al valore a nuovo del veicolo, così come risultante dal Modulo di Adesione.

Il periodo entro cui l'Impresa calcola l'indennizzo con la formula del valore a nuovo, cioè senza applicare il degrado, è di 12 o 24 mesi a seconda della provincia di appartenenza.

Relativamente ad alcune province specificate nelle Condizioni di Assicurazione, quando avviene un sinistro, l'Aderente deve poter dimostrare di aver fatto installare l'antifurto sul veicolo. L'abbonamento al servizio satellitare deve essere attivo dal momento della consegna del veicolo fino alla scadenza del contratto di riferimento. Se l'Aderente non rispetta queste condizioni, l'Impresa calcolerà l'indennizzo con la formula del valore commerciale senza l'applicazione del valore a nuovo.

✓ Assistenza

L'Impresa si obbliga a fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione dell'Assicurato, entro i limiti convenuti, le prestazioni di assistenza contrattualmente previste nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito fra quelli indicati nel contratto e comunque occorso durante il periodo di validità della garanzia. L'assistenza è erogata dall'Impresa tramite la struttura organizzativa.

La singola prestazione ricompresa nella garanzia Assistenza è la seguente:

Autovettura sostitutiva

In caso di incendio, furto o rapina, eventi naturali, atti vandalici o eventi sociopolitici, kasko (ove presente) che determinino la perdita totale del veicolo, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato, in caso di riacquisto presso un Dealer convenzionato con l'Intermediario, se disponibile, una vettura di 1.200 di cilindrata (Cat. B) per un massimo di 90 giorni a chilometraggio illimitato.

In alternativa, in caso di danno parziale conseguente agli eventi sopra indicati riparato presso la Rete Convenzionata, se la riparazione richiede più di 8 ore di manodopera secondo i tempi della casa costruttrice certificate da officine autorizzate, l'Impresa metterà a disposizione dell'Assicurato/Aderente, se disponibile, una vettura di 1.200 di cilindrata (Cat. B) per un massimo di 7 giorni a chilometraggio illimitato.

✓ Garanzie Accessorie

L'Impresa si obbliga a garantire le seguenti prestazioni:

- Indennizzo delle spese veterinarie per lesioni subite da animali domestici trasportati: limite di Euro 2.000,00 per sinistro/anno;
- Rimborso spese danneggiamento box privato: limite Euro 500,00 per sinistro;
- Rimborso spese di ripristino interni veicolo a seguito di soccorso vittime della strada: limite Euro 250,00 per sinistro/anno;

- Rimborso spese per rifacimento chiavi: limite Euro 250,00 per sinistro/anno;
- Rimborso spese di duplicazione della patente: limite Euro 25,00 per sinistro/anno;
- Garanzia Kasko Pneumatici: limite di uno pneumatico per anno e di € 600,00 per sinistro/anno;
- Danni al veicolo a causa di investimento/urto di animali selvatici: limite di € 5.000,00 per sinistro/anno;
- Sinistro protetto: copre i danni patiti dal veicolo di proprietà dell'Assicurato a seguito di collisione su strada pubblica avvenuta con un veicolo identificato ma privo di valida copertura RCA, con il massimale di euro 4.000,00 per sinistro e per anno;
- Bonus Fidelity: limite Euro 1.000,00 per sinistro/anno, per far fronte alle prime necessità conseguenti alla perdita del veicolo.

✓ **Tutela Legale**

L'Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza, l'onere dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un sinistro rientrante nelle seguenti garanzie:

- **Tutela della circolazione** la garanzia riguarda esclusivamente i sinistri concernenti il veicolo o la persona indicata in polizza fino al massimale di euro 16.000 per sinistro e anno assicurativo.

Sono assicurati il proprietario o locatario del veicolo, il conducente autorizzato ed i trasportati per gli eventi assicurativi connessi al veicolo identificato.

Per ulteriori informazioni circa il contenuto specifico della prestazione si rimanda al Capitolo 4.1. – "Tutela della circolazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

- **Tutela recupero punti patente** L'Impresa rimborsa le spese sostenute per la partecipazione al corso di aggiornamento di recupero dei punti fino alla concorrenza di euro 500,00 con il limite massimo di un sinistro per anno assicurativo e/o le spese sostenute per sostenere l'esame per la revisione della patente fino alla concorrenza di euro 1.000,00 con il limite massimo di un sinistro per anno assicurativo, in conseguenza alla perdita di:
 - punti 6 per le patenti A e B;
 - punti 9 per le patenti superiori.

La garanzia Recupero punti patente è operante solo se l'Assicurato al momento dell'effetto della presente polizza è in possesso di almeno 15 punti sulla propria patente di guida.

L'assicurazione è altresì prestata per le spese, competenze e onorari dei professionisti liberamente scelti dall'Assicurato quali:

- l'intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio;

- le spese peritali per un perito di parte (CTP) o la quota di competenza relativa alle spese liquidate in favore del Consulente d'Ufficio (CTU) dal Giudice;
- le spese per un informatore (investigatore privato) per la ricerca di prove a difesa;
- le spese di giustizia nel processo penale (art. 535 cpp);
- per un legale di controparte, in caso di soccombenza dell'Assicurato con condanna alle spese;
- per arbitrati rituali e/o irrituali, azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni (escluso Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.), per un valore di lite non inferiore ad euro 1.000,00;
- per transazioni preventivamente autorizzate dall'Impresa;
- per formulazioni di ricorsi ed istanze da presentarsi alle Autorità competenti.

✓ **Infortuni del conducente e Diaria da Ricovero**

L'Impresa, nel limite della somma assicurata di € 100.000,00, quale Capitale di Invalidità Permanente, assicura gli infortuni che il Conducente del veicolo assicurato subisca, nel periodo di validità della polizza, durante la guida del veicolo ed in relazione alle operazioni necessarie, nel caso di fermata, per la ripresa della marcia.

Sono compresi in garanzia:

- asfissia di origine non morbosa;
- l'annegamento;
- l'assideramento o il congelamento;
- gli infortuni subiti in stato di maleore o di incoscienza sempre che non determinati da abuso di alcolici, psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti od allucinogene;
- gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi, gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attivamente.

È previsto inoltre il rimborso delle eventuali spese mediche documentate a seguito di ricovero ospedaliero fino a € 5.000,00.

L'Impresa, inoltre, nel limite di € 1.000,00 per anno assicurativo garantisce una diaria giornaliera da Ricovero di € 100,00 al giorno con un massimo di 10 giorni per degenza ininterrotta, con pernottamento in istituto di cura, resasi necessaria a seguito di infortunio.

N.B: Le coperture effettivamente operanti sono quelle riportate sul Modulo di Adesione sottoscritto dall'Assicurato.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

- ✗ Non sono assicurabili i veicoli diversi da autovetture a uso privato, autocarri, di peso complessivo fino a 3,5T e di altezza non superiore ai 3 metri;
- ✗ Tutti i mezzi con valore superiore ad Euro 250.000,00 e i veicoli con valore pari o superiore ad € 150.000,00 sprovvisti di autonomo sistema di antifurto satellitare;
- ✗ Non sono assicurabili i veicoli aventi targa diversa da italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

! Le seguenti esclusioni si applicano a tutte le garanzie relative al Capitolo "Corpi Veicoli Terrestri".

Sono esclusi dalla copertura i danni:

- relativi a radiotelefoni e telefoni satellitari anche stabilmente fissati al veicolo;
- relativi ad accessori, optional ed apparecchi audio fono visivi la cui presenza non sia documentabile;
- alle antenne avvitate ed ai tergicristallo anteriori e posteriori;
- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche ed alle relative prove ufficiali;
- conseguenti ad atti di guerra, guerra civile (dichiarata o di fatto), occupazione militare, scioperi (l'esclusione "scioperi" non è applicabile per la garanzia atti vandalici ed eventi sociopolitici di cui all'art. 31), manifestazioni, sommosse (l'esclusione "sommosse" non è applicabile per la garanzia atti vandalici ed eventi sociopolitici di cui all'art. 31), invasioni, insurrezioni;
- causati da eruzioni vulcaniche, terremoti e fenomeni sismici in genere;
- conseguenti allo sviluppo controllato o meno di energia nucleare o radioattività, comunque determinatosi;
- determinati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- preesistenti sulla parte danneggiata, da qualunque causa originati;
- derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti, allucinogeni.

Ulteriori specifiche esclusioni riferibili alle singole garanzie sono riportate nel Documento di Informativa Precontrattuale Aggiuntivo.



DOVE VALE LA COPERTURA?

L'assicurazione vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra.

L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.



CHE OBBLIGHI HO?

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente e l'Assicurato hanno il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l'omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto all'Indennizzo.

Il Contraente e/o l'Assicurato hanno altresì l'obbligo di pagare il premio al fine di determinare l'operatività della copertura assicurativa.

Il Contraente e/o l'Assicurato, in caso di sinistro, devono mettere a disposizione dell'Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Il pagamento del Premio può avvenire in un'unica soluzione in forma anticipata tramite bonifico bancario indirizzato all'Intermediario.

In alternativa, il pagamento del Premio potrà avvenire direttamente all'Impresa sulla piattaforma di pagamento online individuata di comune accordo tra le Parti e potrà essere disposto attraverso frazionamento mensile.

In ogni caso, il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione annuale o poliennale ed è sempre dovuto per intero anche se sia stato concesso il frazionamento mensile, fermo il disposto di cui all'articolo 1901 Codice Civile.

I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza, oppure direttamente all'Impresa.



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Il contratto di assicurazione ha effetto dalla data indicata in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Il contratto stipulato tra Impresa e Contraente ha durata poliennale, così come risultante dal Modulo di Polizza. Resta espressamente escluso qualsiasi tacito rinnovo.

Le singole coperture avranno nei confronti dei singoli assicurati la durata da questi ultimi prescelta, così come risultante dal Modulo di Adesione, ferma la durata minima di 12 mesi e la durata massima di 60 mesi. Resta espressamente escluso qualsiasi tacito rinnovo.



COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Il contratto prevede il diritto di ripensamento per l'Assicurato da esercitarsi, pena la decadenza del diritto stesso, entro 60 giorni dalla data di decorrenza, tramite l'invio di una raccomandata A/R, o di una p.e.c., indirizzata all'Impresa.

Resta salva la facoltà dell'Impresa e del Contraente/Assicurato di recedere dal contratto in caso di sinistro mediante lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata.

ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)



Prodotto: CVT PREMIUM

Versione n. 1 di Febbraio 2025 (ultimo disponibile)

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede Legale a 10071 Borgaro Torinese (TO) alla via Lanzo 29 e Direzione Generale a 20864 Agrate Brianza (MB) al viale Gian Bartolomeo Colleoni 21. Tel: +39.039.9890001, sito internet **www.nobis.it**, e-mail: **assicurazioni@nobis.it**, PEC: **nobisassicurazioni@pec.it**. È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Nobis Holding S.p.A., Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritta al n. P0075 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi.

Esercizio 2023

Bilancio approvato il 22/04/2024

Il patrimonio netto di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad €. 141.313.131 ed il risultato economico di periodo ammonta ad €. 34.092.948,24.

Con riferimento alla situazione di solvibilità, si specifica che il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari a 193,25% e si richiama l'attenzione del Contraente in merito alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) disponibile sul sito dell'Impresa al seguente link: <https://www.nobis.it/chi-siamo/governance/solvency-ii-sfcr/>.

Al contratto si applica la normativa italiana e lo stesso è soggetto alla giurisdizione italiana.

Prodotto



CHE COSA È ASSICURATO?

Con riferimento alle garanzie **Incendio, Furto completa (danno totale e parziale), Ricorso Terzi da Incendio, Atti vandalici ed Eventi Sociopolitici, Eventi Naturali, Cristalli, Assistenza, Infortuni del Conducente e Diaria da Ricovero, Kasko completa (danno totale e parziale), GAP, Garanzie Accessorie e Tutela Legale**, non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP Danni.

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente risultanti dalla Scheda di polizza.

Per il prodotto CVT Premium non sono previste **opzioni** che comportino una riduzione di premio.

L'Assicurato può invece optare per l'aggiunta dell'**opzione "Azzeramento scoperti e franchigie" con conseguente aumento del premio, a fronte della quale non verranno applicati scoperti e franchigie in caso di riparazione dei danni presso la rete convenzionata con l'Impresa.**



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Le esclusioni, valide per tutte le garanzie relative al Capitolo "Corpi Veicoli Terrestri", sono già state elencate nel DIP Danni. Di seguito si riportano gli ulteriori limiti applicabili alle singole garanzie di cui al presente contratto di assicurazione.

Incendio, Furto e Rapina

Le garanzie Incendio, Furto e Rapina non comprendono i danni:

- causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico non seguiti da incendio;
- dovuti, in tutto o in parte, a modifiche dell'impianto elettrico;
- causati da scarsa manutenzione o da errori tecnici durante gli interventi di riparazione o di service;
- riferibili a difetti di fabbricazione del veicolo;
- determinati da colpa grave (condotta di chi agisce con straordinaria ed inescusabile imprudenza omettendo di osservare non solo l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia ma anche quel grado minimo di elementare diligenza che tutti osservano) del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- determinati da furto (totale e parziale) del veicolo, agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione del veicolo all'interno dello stesso;
- conseguenti a grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere.

Per i veicoli di valore fino a € 80.000,00 (danni totali e parziali), le garanzie Incendio, Furto e Rapina vengono prestate con uno scoperto, per ciascun sinistro, secondo la tabella di seguito riportata:					
Danno	Zona	Garanzia	Tipo di riparazione o riacquisto	Scoperto	Minimo
Totale	Tutte le zone	Incendio	Con e senza riacquisto	0%	0 euro
		Furto	Con riacquisto	0%	0 euro
	1A, 1, 2A, 2 E 3	Furto	Senza Riacquisto	10%	500 euro
	4, 5 e 6	Furto	Senza Riacquisto	15%	500 euro
	7, 8 e 9	Furto	Senza Riacquisto	20%	1.000 euro
Parziale	Tutte le zone	Incendio	Riparazione fuori e in rete	0%	0 euro
	1A,1, 2A, 2 e 3,	Furto	Riparazione in rete	0%	200 euro
			Riparazione fuori rete	10%	1.000 euro
	4, 5 e 6	Furto	Riparazione in rete	0%	250 euro
			Riparazione fuori rete	10%	1.000 euro
	7, 8 e 9	Furto	Riparazione in rete	0%	350 euro
			Riparazione fuori rete	20%	1.000 euro

Per i veicoli di valore oltre € 80.000,00 (danni totali e parziali), le garanzie Incendio, Furto e Rapina vengono prestate con uno scoperto, per ciascun sinistro, secondo la tabella di seguito riportata:					
Danno	Zona	Garanzia	Tipo di riparazione o riacquisto	Scoperto	Minimo
Totale	Tutte le zone	Incendio	Con e senza riacquisto	0%	0 euro
Furto	Con riacquisto	0%	0 euro		
1, 2 e 3	Furto	Senza Riacquisto	10%	500 euro	
4, 5 e 6	Furto	Senza Riacquisto	15%	500 euro	
7, 8 e 9	Furto	Senza Riacquisto	20%	1.000 euro	
Parziale	Tutte le zone	Incendio	Riparazione fuori e in rete	0%	0 euro
1, 2 e 3	Furto	Riparazione in rete	0%	200 euro	
Riparazione fuori rete	10%	1.000 euro			
4, 5 e 6	Furto	Riparazione in rete	0%	250 euro	
Riparazione fuori rete	15%	1.000 euro			
7, 8 e 9	Furto	Riparazione in rete	0%	350 euro	
Riparazione fuori rete	20%	1.000 euro			
La ripartizione territoriale è stabilita in base alla provincia di residenza del proprietario del veicolo assicurato: l'elenco delle zone è riportato all'interno delle Condizioni di Assicurazione.					
In caso di furto totale, l'Assicurato deve far pervenire all'Impresa tutte le chiavi del veicolo nonché tutte quelle previste dalla dotazione di serie. In caso di mancata consegna di tutte le chiavi, l'Impresa si riserva l'applicazione di un ulteriore scoperto del 20% sulla liquidazione del sinistro.					
Ricorso Terzi da Incendio	Non sono considerati Terzi: - l'Assicurato, il Contraente, il conducente, il proprietario del veicolo, i rispettivi coniugi, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché, se conviventi o a carico, i loro affiliati, i parenti e affini fino al terzo grado; - l'Assicurato quando non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore, le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente comma. La garanzia non comprende i danni: - alle cose in uso, custodia o possesso dell'Assicurato; - da inquinamento dell'ambiente, quali quelli conseguenti a contaminazione dell'acqua dell'aria e del suolo; - risarcibili con polizza di assicurazione della R.C.A.				
Eventi Naturali, Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici	Le garanzie Eventi Naturali, Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici non comprendono i danni: • determinati da colpa grave (condotta di chi agisce con straordinaria e inescusabile imprudenza omettendo di osservare non solo l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia ma anche quel grado minimo di elementare diligenza che tutti osservano) del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato); • derivanti dalla circolazione di altri veicoli che abbiano urtato il veicolo assicurato o quelli riconducibili alla garanzia Kasko. Per i veicoli di valore fino a € 80.000,00 (danni totali e parziali), le garanzie Eventi Naturali, Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici vengono prestate con uno scoperto, per ciascun sinistro, secondo la tabella di seguito riportata:				
Danno	Zona	Tipo di riparazione o riacquisto		Scoperto	Minimo
Totale	Tutte le zone	Con riacquisto		0%	0 euro
1A, 1, 2A, 2 E 3	Senza Riacquisto		10%	500 euro	
4, 5 e 6	Senza Riacquisto		15%	500 euro	
7, 8 e 9	Senza Riacquisto		20%	1.000 euro	
Parziale	1A,1, 2A, 2 e 3,	Riparazione in rete		0%	250 euro
Riparazione fuori rete		10%	1.000 euro		
4, 5 e 6	Riparazione in rete		0%	350 euro	
Riparazione fuori rete		15%	1.000 euro		
7, 8 e 9	Riparazione in rete		0%	350 euro	
Riparazione fuori rete		20%	1.000 euro		
Per i veicoli di valore oltre € 80.000,00 (danni totali e parziali), le garanzie Eventi Naturali, Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici vengono prestate con uno scoperto, per ciascun sinistro, secondo la tabella di seguito riportata:					
Danno	Zona	Tipo di riparazione o riacquisto		Scoperto	Minimo
Totale	Tutte le zone	Con riacquisto		0%	0 euro
1, 2 e 3	Senza Riacquisto		10%	500 euro	
4, 5 e 6	Senza Riacquisto		15%	500 euro	
7, 8 e 9	Senza Riacquisto		20%	1.000 euro	

	<table><tr><td rowspan="6">Parziale</td><td rowspan="2">1, 2 e 3</td><td>Riparazione in rete</td><td>0%</td><td>250 euro</td></tr><tr><td>Riparazione fuori rete</td><td>10%</td><td>1.000 euro</td></tr><tr><td rowspan="2">4, 5 e 6</td><td>Riparazione in rete</td><td>0%</td><td>350 euro</td></tr><tr><td>Riparazione fuori rete</td><td>15%</td><td>1.000 euro</td></tr><tr><td rowspan="2">7, 8 e 9</td><td>Riparazione in rete</td><td>0%</td><td>350 euro</td></tr><tr><td>Riparazione fuori rete</td><td>20%</td><td>1.000 euro</td></tr></table>	Parziale	1, 2 e 3	Riparazione in rete	0%	250 euro	Riparazione fuori rete	10%	1.000 euro	4, 5 e 6	Riparazione in rete	0%	350 euro	Riparazione fuori rete	15%	1.000 euro	7, 8 e 9	Riparazione in rete	0%	350 euro	Riparazione fuori rete	20%	1.000 euro
Parziale	1, 2 e 3			Riparazione in rete	0%	250 euro																	
			Riparazione fuori rete	10%	1.000 euro																		
	4, 5 e 6		Riparazione in rete	0%	350 euro																		
			Riparazione fuori rete	15%	1.000 euro																		
	7, 8 e 9		Riparazione in rete	0%	350 euro																		
		Riparazione fuori rete	20%	1.000 euro																			
La ripartizione territoriale è stabilita in base alla provincia di residenza del proprietario del veicolo assicurato: l'elenco delle zone è riportato all'interno delle Condizioni di Assicurazione.																							
Rottura Cristalli	La garanzia Rottura Cristalli non comprende i seguenti danni: • rigature, segnature, scheggiature, screpolature e simili; • rottura dei cristalli provocata da grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere; • rottura dei cristalli provocati da eventi sociopolitici. Nel caso in cui la riparazione avvenga fuori dalla Rete Convenzionata con l'Impresa opererà in ogni caso una franchigia di euro 350,00 per ciascun sinistro. In caso di rottura dei cristalli a seguito di furto, kasko, collisione, atto vandalico o evento atmosferico la garanzia sarà prestata con l'applicazione degli scoperti e delle franchigie propri delle garanzie menzionate ove queste siano operanti in polizza.																						
Kasko	La garanzia Kasko non comprende i danni: • alle ruote, cerchioni, camere d'aria se verificatesi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza; • meccanici da usura e/o cattiva manutenzione del mezzo. La garanzia Kasko viene prestata con uno scoperto, per ciascun sinistro, secondo la tabella di seguito riportata: La ripartizione territoriale è stabilita in base alla provincia di residenza del proprietario del veicolo assicurato: l'elenco delle zone è riportato all'interno delle Condizioni di Assicurazione.																						
	Danno	Zona	Tipo di Riparazione o riacquisto	Scoperto	Minimo																		
	Totale	Tutte le zone	Con Riacquisto	0%	0 euro																		
		1, 1A, 2, 2A e 3	Senza Riacquisto	10%	500 euro																		
		4, 5 e 6	Senza Riacquisto	15%	500 euro																		
		7, 8 e 9	Senza Riacquisto	20%	1.000 euro																		
	Parziale	1, 1A, 2, 2A e 3	Riparazione in rete	0%	250 euro																		
			Riparazione fuori rete	10%	1.000 euro																		
		4, 5 e 6	Riparazione in rete	0%	350 euro																		
			Riparazione fuori rete	15%	1.000 euro																		
		7, 8 e 9	Riparazione in rete	0%	350 euro																		
			Riparazione fuori rete	20%	1.000 euro																		
Assistenza (Autovettura sostitutiva)	• tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, saccheggi, atti vandalici ed eventi sociopolitici quando equiparabili a catastrofe, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. • tutte le prestazioni sono fornite per un massimo di (tre) volte per tutta la durata della copertura assicurativa. • la durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della polizza è di 60 giorni. • il diritto alle assistenze fornite dall'Impresa decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro. • qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. • ogni diritto nei confronti dell'Impresa si prescrive entro il termine di 2 (due) anni (730 giorni) dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile. • a parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente all'Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dall'Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione. • per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente “Sezione Assistenza” si applicano le disposizioni di legge.																						
Garanzie Accessorie	La garanzia Sinistro protetto non comprende i danni subiti dal veicolo conseguenti a: • dolo da parte dell'Assicurato/Aderente; • sinistri RCA avvenuti precedentemente alla data di decorrenza della copertura anche se pagati successivamente alla stessa; • violazioni di legge o amministrative; • incidenti con veicoli non identificati; • sinistri verificatisi su strade non pubbliche; • incidenti per i quali non possono essere identificati i conducenti. • marcia o sosta del veicolo al di fuori delle strade per loro natura destinate alla circolazione dei veicoli e/o su strade a fondo naturale quali sentieri, mulattiere, tratturi e carrarecce.																						
	La garanzia Bonus Fidelity non comprende i danni subiti dal veicolo conseguenti a: • dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Conducente del veicolo o delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato); • partecipazione a gare o competizioni automobilistiche ed alle relative prove ufficiali; • atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, colpi di stato, insurrezioni; • sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività, comunque determinatosi; • modifiche dell'impianto elettrico; • difetti di fabbricazione del veicolo; • determinati da furto totale del veicolo, agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione del veicolo all'interno dello stesso; • trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o di esplosivi in genere; • guida del veicolo in assenza delle abilitazioni prescritte dalla legge, guida del veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.																						
Tutela Legale	Sono esclusi dalla garanzia Tutela Legale: • il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; • gli oneri fiscali; • le spese attinenti all'esecuzione forzata oltre i primi due tentativi in qualità di creditore; • le spese per controversie in materia amministrativa, tributaria e fiscale; • le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato; • le spese per successioni, donazioni, e/o vertenze derivanti da compravendita permuta di immobili, terreni e beni mobili registrati;																						

	- le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti delle Compagnie di assicurazione (salvo quanto previsto alla voce Arbitrati rituali e/o irrituali dell'art. 54 (rubricato "Garanzia Tutela Legale"); - spese per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell'ambito dello stesso contratto); - tasse di registro. La garanzia Tutela della Circolazione non è operante: - se il veicolo indicato in polizza non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione; - nel caso di trasporto di persone se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione, dalle disposizioni vigenti; - se il conducente del veicolo non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore o se viene sottoposto a procedimento penale per guida in stato di ebbrezza o per fuga o per omissione di soccorso; - in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI; - per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'Assicuratore RCA del veicolo indicato in polizza inerenti il mancato pagamento del premio assicurativo; - nel caso in cui la Compagnia di Responsabilità Civile Auto agisca nei modi e nei termini previsti dagli artt. 148 e 149 Codice delle Assicurazioni Private. La garanzia Tutela Recupero Punti Patente non è operante per il pagamento di cauzioni, multe, ammende nonché se la revisione ex art. 126 Bis C.d.S. è conseguente a perdita di punti per uno o più dei seguenti articoli: Art. 126 bis Revoca per mancato superamento dell'esame di revisione; Art. 141 Gare di velocità; Art. 186 Guida in stato d'ebbrezza; Art. 187 Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti; Art. 189 Omissione di soccorso; Art. 192 Violazione di posti di blocco.
Infortunati del Conducente e Diaria da Ricovero	L'Impresa non riconosce alcuna indennità per gli infortuni subiti dal conducente: - se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; - in caso di utilizzo non autorizzato del veicolo; - per gli infortuni sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose, imprese temerarie, nonché durante la partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità dell'A.C.I. o dalla F.M.I., o di gimkane trattoristiche indette da "organismi sindacali" dei produttori agricoli; - per gli infortuni subiti alla guida di veicoli in stato di ubriachezza, derivanti dall'abuso di psicofarmaci o sotto l'effetto di stupefacenti ed allucinogeni; - per le persone affette da apoplezia, epilessia, paralisi, infermità mentali, delirium tremens, alcolismo o da qualsiasi infermità o menomazioni gravi permanenti; - per gli infortuni occorsi in occasione di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazione di particelle atomiche; - a seguito di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni; - per gli infortuni occorsi in occasione di atti di guerra, insurrezione, di occupazione militare, di invasione.



A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?

Persone fisiche o giuridiche proprietarie di un veicolo ad uso privato (autovettura o autocarro), acquistato presso la Rete Convenzionata con il Dealer Contraente, avente targa italiana, della Repubblica di San Marino o della Città del Vaticano, che siano interessate a proteggere il veicolo ed il proprio patrimonio.



QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

L'Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo la tariffa predisposta per la tipologia del veicolo assicurando e le garanzie prescelte.

Costi d'intermediazione: la quota spettante all'Intermediario per tutti i Rami è pari al 50,00%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Gian Bartolomeo Colleoni n. 21, 20864 Agrate Brianza (MB) – Tel. 039.9890001, Fax 039.6890.432 – reclami@nobis.it. La risposta al reclamo verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziante assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. - L'accertamento dell'ammontare del danno è concordato direttamente dalle parti, oppure, su richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dall'Impresa e uno dall'Assicurato.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Al presente contratto di assicurazione si applica il seguente trattamento fiscale: - Ramo 1 - Infortuni (garanzie <i>Infortuni del Conducente e Diaria da Ricovero</i>): imposte sul premio pari al 2,50%; - Ramo 3 - Corpi Veicoli Terrestri (garanzie <i>Incendio, Furto e Rapina, Ricorso Terzi da Incendio, Atti vandalici ed Eventi Sociopolitici, Eventi Naturali, Cristalli, Kasko, GAP</i>): imposte sul premio pari al 13,50%; - Ramo 16 - Perdite Pecuniarie (garanzia <i>Garanzie Accessorie</i>): imposte sul premio pari al 21,25%; - Ramo 17 - Tutela Legale (garanzie <i>Tutela della Circolazione e Tutela Recupero punti patente</i>): imposte sul premio pari al 12,50%; - Ramo 18 - Assistenza (garanzia <i>Autovettura sostitutiva</i>): imposte sul premio pari al 10,00%. Le garanzie contemplate nel presente contratto non rientrano tra quelle per le quali la legge prevede la detrazione fiscale del premio.
---	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE/ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

SEZIONE I - GLOSSARIO E DEFINIZIONI.....	1
SEZIONE II - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.....	3
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Modifica del rischio	3
Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	3
Art. 3 – Sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi	3
Art. 4 – Polizza collettiva ad adesione	3
Art. 5 – Comunicazione per l'operatività della polizza.....	3
Art. 6 – Validità	4
Art. 7 – Durata del contratto.....	4
Art. 8 – Durata delle singole applicazioni.....	4
Art. 9 – Validità territoriale.....	4
Art. 10 – Assicurazione presso diversi assicuratori.....	4
Art. 11 – Oneri fiscali.....	4
Art. 12 – Rinvio alle norme di legge	4
Art. 13 – Rivalsa	4
Art. 14 – Diritto di ripensamento – Diritto di recesso in caso di sinistro.....	4
Art. 15 – Trasferimento della proprietà del veicolo (sostituzione/cessione del contratto).....	4
Art. 16 – Trasferimento della proprietà del veicolo (sostituzione/cessione del contratto) in caso di presenza dell'apparato antifurto previsto dalla clausola di installazione del sistema di antifurto	5
Art. 17 – Risoluzione del contratto per furto/rapina	5
Art. 18 – Cessazione di rischio per demolizione, distruzione, rottamazione od esportazione definitiva del veicolo assicurato.....	5
Art. 19 – Sospensione in corso di contratto.....	5
Art. 20 – Vincolo	5
Art. 21 – Foro competente.....	6
Art. 22 – Forza probatoria del contratto – Forma delle comunicazioni	6
Art. 23 – Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto	6
SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE.....	7
CAPITOLO 1 – CORPI VEICOLI TERRESTRI	7
CLAUSOLA INSTALLAZIONE DEL SISTEMA DI ANTIFURTO OBBLIGATORIO PER I VEICOLI DI VALORE PARI O SUPERIORE AD € 150.000,00.....	7
Art. 24 – Oggetto dell'assicurazione	8
Art. 25 – Valore assicurato	8
Art. 26 – Ripartizione territoriale e rischiosità dei veicoli.....	8
Art. 27 – Garanzia incendio.....	8
Art. 28 – Garanzia furto e rapina.....	9
Art. 29 – Garanzia ricorso terzi da incendio.....	9
Art. 30 – Garanzia eventi naturali	9
Art. 31 – Garanzia atti vandalici ed eventi sociopolitici	9
Art. 32 – Garanzia rottura cristalli.....	9
Art. 33 – Garanzia kasko.....	10
Art. 34 – Garanzia gap: valore a nuovo	10
Art. 35 – Limiti di indennizzo validi per il presente capitolo	10
Art. 36 – Scoperti e franchigie	10
Art. 36 Bis - opzione azzeramento scoperti e franchigie	12
Art. 37 – Esclusioni valide per il presente capitolo	12
Art. 38 – Recupero del veicolo	13
Art. 39 – Riparazione del veicolo	13
Art. 40 – Definizione di danno totale.....	13
Art. 41 – Definizione di danno parziale.....	13
Art. 42 – Determinazione del valore di indennizzo.....	13
Art. 43 – Liquidazione in denaro del danno totale.....	13
Art. 44 – Liquidazione del danno parziale e/o riparazione presso carrozzerie non convenzionate.....	14
Art. 45 – Riparazione del danno presso le carrozzerie convenzionate	14
Art. 46 – Pagamento dell'indennizzo	14
Art. 47 – Modifiche delle garanzie	14
CAPITOLO 2 – GARANZIA ASSISTENZA.....	14
Art. 48 – Oggetto dell'assicurazione	14
Art. 49 – Esclusioni relative alla garanzia assistenza (autovettura sostitutiva)	15
CAPITOLO 3 – GARANZIE ACCESSORIE.....	15
Art. 50 – Oggetto della garanzia.....	15
Art. 51 – Bonus fidelity	16
Art. 52 – Limiti di indennizzo e massimali.....	17
Art. 53 – Esclusioni specifiche per la garanzia bonus fidelity	17
CAPITOLO 4 – TUTELA LEGALE.....	17
Art. 54 – Garanzia tutela legale	17
Art. 55 – Esclusioni e limiti specifici per la garanzia tutela legale	17
Art. 56 – Insorgenza del sinistro - Decorrenza della garanzia	17
Art. 57 – Gestione del sinistro	18
CAPITOLO 4.1 - TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE	18
Art. 58 – Oggetto dell'assicurazione	18
Art. 59 – Esclusioni e limiti specifici per la garanzia tutela della circolazione	18
CAPITOLO 4.2 – TUTELA RECUPERO PUNTI PATENTE.....	18
Art. 60 – Patente a punti	18

Art. 61 – Esclusioni e limiti specifici per la garanzia tutela recupero punti patente	19
CAPITOLO 5 – INFORTUNI DEL CONDUCENTE E DIARIA DA RICOVERO.....	19
Art. 62 - Oggetto dell'assicurazione	19
Art. 63 - Esclusioni.....	19
Art. 64 – Persone non assicurabili	19
Art. 65 – Indipendenza da obblighi assicurativi e di legge	19
Art. 66 – Rinuncia al diritto di surrogazione	19
Art. 67 – Grado di invalidità permanente e riconoscimento dell'indennità.....	19
Art. 68 – Risoluzione delle controversie sul grado di invalidità.....	20
Art. 69 – Morte da infortunio.....	20
SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO.....	21
Art. 70 – Denuncia del sinistro	21
APPENDICE NORMATIVA	24
Informativa ai sensi del capo III sezione 2 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)	26

SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del presente documento si riporta di seguito la spiegazione di alcuni termini del glossario assicurativo, nonché quei termini che all'interno della polizza assumono un significato specifico. Quando i termini di cui alla presente sezione sono riportati all'interno della polizza, essi assumono il significato di seguito indicato.

Applicazione: documento attestante la posizione amministrativa di ciascun Assicurato;

Antifurto satellitare: sistema di rilevazione e monitoraggio satellitare costituito da un insieme di componenti meccaniche elettriche ed elettroniche (impianto di localizzazione satellitare del veicolo) e dei servizi di rilevazione/elaborazione dei dati che consentono, per mezzo dell'impianto satellitare collegato via GSM/GPRS con il Centro Servizi della Casa Costruttrice, di registrare e rendere disponibili via internet i dati relativi all'utilizzo (tempo/luogo) del veicolo su cui è installato l'apparecchio stesso;

Animali selvatici: animali che appartengono alla fauna che vive libera sul territorio (ad esempio daini, cinghiali, lupi, volpi, fagiani ecc.), esclusi cani e gatti randagi.

Aggravamento del Rischio: si parla di aggravamento del rischio quando le caratteristiche iniziali del rischio cambiano e fanno aumentare la probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio. In questo caso l'Impresa può richiedere un'integrazione del premio o recedere dal contratto.

Animale da compagnia: per la garanzia 4 zampe a bordo si intendono cani e gatti.

Arbitrato: istituto in base al quale le Parti concordemente rinunciano ad adire l'Autorità Giudiziaria per la risoluzione di contenziosi concernenti l'interpretazione o l'esecuzione di un contratto e demandano la decisione ad un Collegio Arbitrale composto da due periti scelti dalle parti e un terzo Arbitro;

Assicurato/Aderente: Il soggetto che sottoscrive il Modulo di Adesione ed il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Atti Vandalici ed Eventi sociopolitici: Atto di violenza, commesso da chiunque e con qualsiasi mezzo, con lo scopo di danneggiare il veicolo. Danni causati al veicolo assicurato da eventi socio politici quali scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo;

Audiofonovisivi: radio, lettore CD/MP3/DVD, navigatore satellitare, televisori/monitors, impianto HI-FI, di qualunque tipo e tutti gli apparecchi del genere, stabilmente fissati sul veicolo, fornito dalla casa costruttrice e/o documentati nella fattura di acquisto del veicolo. Non rientrano nella definizione i KIT vivavoce non stabilmente fissati;

Autorità: Autorità di pubblica sicurezza;

C.A.P.: decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni private);

C.D.S.: codice della Strada – D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i;

C.Q.C.: carta di Qualificazione del Conducente ai sensi della Direttiva 2003/59/CE e successive modifiche;

Collisione: danni derivanti da collisione con un altro veicolo identificato durante la circolazione. A differenza della garanzia Kasko, la Collisione non prevede il rimborso in caso di uscita di strada, ribaltamento, urto contro un ostacolo o collisione con un veicolo non identificato;

Con Nobis: app dedicata ai Clienti dell'Impresa, che sottoscrivono con la stessa, una copertura assicurativa che includa il servizio di Assistenza, con le modalità e le limitazioni previste dalle Condizioni di assicurazione, scaricabile tramite gli Store di Android ed Apple;

Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione nell'interesse dell'Assicurato/Aderente, ovvero sia il Dealer convenzionato con l'Intermediario;

Cristalli: parabrezza, lunotto posteriore, materiale trasparente del tettuccio apribile e cristalli laterali dell'auto;

Danno extracontrattuale: danno conseguente a fatto illecito; non presuppone l'esistenza di alcun rapporto contrattuale;

Degrado: deprezzamento del veicolo e di tutte le sue parti dovuto a invecchiamento e/o usura;

Diritto reale: diritto che attribuisce al titolare la disponibilità di un determinato bene (disponibilità piena nel caso di diritto di proprietà ovvero disponibilità limitata nel caso di diritto di usufrutto), ed impune il dovere per i terzi di non turbare l'esercizio dello stesso;

Eventi naturali: si intendono gli eventi naturali quali grandine, tempeste, uragani, mareggiate, trombe d'aria, alluvioni, inondazioni; inoltre, purché non derivanti da fenomeni sismici sono compresi nel concetto di eventi naturali le frane e gli smottamenti del terreno, le valanghe e le slavine;

Furto: è il reato previsto dall'art.624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;

Franchigia: importo fisso che rimane a carico dell'Assicurato/Aderente al momento della liquidazione del sinistro;

Illecito amministrativo depenalizzato: fatto che per la legge non costituisce più reato e che si estingue con il pagamento di una somma di danaro alla Pubblica Amministrazione;

Impresa: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.;

Imputazione colposa: per reato commesso con negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza leggi e regolamenti (artt. 42 e 43 Codice Penale);

Imputazione dolosa: per reato volontariamente commesso (artt. 42 e 43 Codice Penale);

Incendio: autocombustione con sviluppo fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;

Incidente: sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali;

Indennizzo: la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro;

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea;

Intermediario: il soggetto – persona fisica o giuridica – iscritto al Registro Unico degli Intermediari che svolge attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa;

Kasko: danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione, urto, uscita di strada, ribaltamento;

Modulo di Polizza: il documento sottoscritto dal Contraente attestante l'avvenuta stipulazione del contratto di assicurazione con l'Impresa;

Modulo di adesione: il documento sottoscritto dall'Assicurato attestante l'avvenuta adesione alla polizza assicurativa;

Optionals: accessori installati dalla casa costruttrice stabilmente fissati al veicolo assicurato ed inseriti nella fattura di acquisto del veicolo stesso;

Opzione di Riacquisto: L'Assicurato, a seguito di danno totale o di danno parziale parificato al danno totale, può decidere di riacquistare presso il medesimo dealer dal quale ha acquistato il veicolo sinistrato, un altro veicolo della stessa casa costruttrice e di valore almeno pari a quello oggetto di indennizzo;

Parti del Veicolo: per parti del veicolo si intendono, ai fini della presente assicurazione, le parti stabilmente fissate al veicolo stesso. Non rientrano nella definizione di parte del veicolo le antenne avvitare ed i tergicristallo anteriori e posteriori.

Premio: l'importo complessivamente dovuto dal Contraente e/o dall'Assicurato all'Impresa quale corrispettivo per la copertura assicurativa prestata da quest'ultima;

Quattroruote: la rivista mensile pubblicata dall'editoriale Domus;

Rapina: reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;

Reato: violazione di norme penali distinte a seconda della specie di pena prevista dall'ordinamento (art. 17 c.p.):

➤ DELITTO = violazione per la quale è prevista la pena dell'ergastolo, della reclusione e della multa;

➤ CONTRAVVENZIONE = violazione per la quale è prevista la pena dell'arresto e dell'ammenda;

Rete convenzionata: le Carrozzerie che hanno sottoscritto specifica convenzione con l'Impresa;

Rete non convenzionata: le Carrozzerie che non hanno sottoscritto specifica convenzione con l'Impresa;

Revoca della patente di guida: sanzione amministrativa accessoria adottata dall'Autorità Competente che comporta la indisponibilità definitiva del documento di guida;

Riparazione a caldo: si intendono le riparazioni al veicolo effettuate tramite ciclo di verniciatura, parziale e/o totale;

Riparazione a freddo: si intendono le riparazioni al veicolo effettuate senza l'utilizzo di cicli di verniciatura con il solo utilizzo della cosiddetta tecnica "tira bolli";

Ritiro della patente di guida: prevede la effettiva indisponibilità del documento di guida da parte del suo titolare. Viene disposto dall'Agente accertatore, nell'ipotesi di violazione di norma del CdS oppure quale conseguenza dell'ordinanza prefettizia di sospensione;

Sanzione amministrativa: provvedimento dell'Autorità Amministrativa conseguente alla violazione di disposizioni generali.

➤ PECUNIARIA: pagamento di una somma di danaro;

➤ ACCESSORIA: sanzioni diverse, quali la sospensione, revoca, destituzione, confisca, sequestro, fermo o blocco;

Scoperto: la parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro;

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Sospensione della patente di guida: sanzione amministrativa accessoria prevista dal Codice della Strada che comporta la indisponibilità temporanea del documento di guida, a seguito di incidente stradale quando il Prefetto ritenga sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità a carico del conducente, oppure per violazioni di norme del CdS;

Spese di giustizia penale: spese del procedimento, dovute allo stato dal condannato (art. 535 c.p.p. comma 1);

Spese di soccombenza: spese che la parte soccombente è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa nel procedimento civile;

Terzo: non rivestono qualifica di terzi:

a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualunque altro affine o parente con lui convivente e risultante dallo stato di famiglia;

b) i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;

Transazione: accordo con il quale le Parti, mediante reciproche concessioni, definiscono una controversia o prevengono l'insorgere della stessa;

Trattazione stragiudiziale: tutta l'attività che precede o viene esperita in sede diversa dal giudizio, volta al componimento del contenzioso evitando il ricorso al Giudice;

Usura: forma di deterioramento, avuto riguardo al grado di consumo normale, alle condizioni del veicolo, al chilometraggio, alla data di immatricolazione, alla manutenzione effettuata, alle condizioni del componente. Sono imputabili ad usura guasti riconducibili al naturale esaurimento del ciclo di vita dei componenti;

Valore a nuovo: garanzia in base alla quale in caso di Danno Totale indennizzabile in base al disposto normativo delle garanzie Incendio, furto e rapina, la liquidazione viene effettuata senza applicare i deprezzamenti previsti dal contratto, fermo il limite massimo del valore Assicurato risultante dal Modulo di Adesione;

Valore assicurato: 1. Ove il veicolo venga assicurato in concomitanza del suo acquisto, per valore assicurato si intende la somma espressa in Euro, corrispondente al prezzo indicato in Fattura comprensivo degli accessori (optionals) ed audiofonovisivi. (esempio: Valore assicurato = Prezzo veicolo + accessori/audiofonovisivi come indicato in fattura)

2. Ove il veicolo venga assicurato non in concomitanza dell'acquisto o l'Assicurato non sia in possesso della fattura, per valore assicurato si intende la somma espressa in Euro corrispondente al Valore commerciale del Veicolo riportato dalla rivista "Quattroruote", parametrato in base allo stato di conservazione ed usura del veicolo;

Valore di indennizzo: è il valore di quanto indennizzabile dall'Impresa, al lordo dell'applicazione di scoperti o franchigie;

Veicolo: autovettura a uso privato, autocarro, di peso complessivo fino a 3,5T e di altezza non superiore ai 3 metri.

Vertenza amministrativa: contenzioso in cui una delle due Parti è lo Stato o un Ente Pubblico, la cui decisione può essere demandata in sede giudiziale, ad esempio, all'Autorità Amministrativa competente quale il T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) o, in sede di appello, il Consiglio di Stato;

Vertenza contrattuale: controversia inerente all'esistenza, la validità o l'esecuzione di patti, accordi o contratti conclusi tra le Parti, anche verbalmente, che trae origine dall'inadempimento delle obbligazioni dedotte in contratto;

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo.

Il Rappresentante legale
Dr. Giorgio Introvigne



SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Condizioni di Assicurazione CVT Premium, Mod. CVTP.2025-2025.001

Ultimo aggiornamento 01/02/2025

In questa sezione il Contraente trova le norme che regolano il rapporto tra l'Impresa ed il Contraente medesimo, prevedendo diritti ed obblighi a carico delle parti. Per una migliore lettura sono state evidenziate in verde le norme più importanti a cui prestare attenzione e le parti delle Condizioni di Assicurazione recanti esclusioni, decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato.

PREMESSA

L'adesione alla presente polizza da parte dell'Assicurato è del tutto facoltativa. Non è obbligatorio stipulare la presente polizza al fine di ottenere eventuali finanziamenti/leasing o al fine di ottenerli alle condizioni proposte.

Art.1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICA DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all'Impresa, possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 c.c.).

Art. 2 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il contratto ha effetto dalla data indicata in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Il pagamento del Premio può avvenire in un'unica soluzione in forma anticipata tramite bonifico bancario indirizzato all'Intermediario.

In alternativa, il pagamento del Premio potrà avvenire direttamente all'Impresa sulla piattaforma di pagamento online individuata di comune accordo tra le Parti e potrà essere disposto attraverso frazionamento mensile.

In ogni caso, il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione annuale o poliennale ed è sempre dovuto per intero anche se sia stato concesso il frazionamento mensile, fermo il disposto di cui all'articolo 1901 Codice Civile.

I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza, oppure direttamente all'Impresa.

Art. 3 - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO PAGAMENTO DEI PREMI

Ai sensi dell'art. 1901 c.c., qualora il Contraente/Assicurato non paghi il premio o le rate di premio alle scadenze convenute, il contratto di assicurazione rimane sospeso dalle ore 24:00 del giorno della scadenza insoluta e i sinistri accaduti dopo tale data non verranno indennizzati dall'Impresa.

Il Contraente/Assicurato può riattivare il contratto di assicurazione versando l'importo relativo al premio o alla rata di premio insoluta. In questo caso il contratto di assicurazione riacquista efficacia dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, restando espressamente esclusa qualsivoglia retroattività.

In caso di mancato pagamento di due rate mensili consecutive, il contratto di assicurazione si intenderà risolto di diritto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno della seconda rata consecutiva insoluta e l'Impresa provvederà all'annullamento della copertura assicurativa.

In caso di variazione dei dati relativi al conto corrente bancario, l'Assicurato dovrà darne notizia alla Compagnia entro e non oltre 5 giorni dalla data di variazione.

Rimane in ogni caso salvo il diritto dell'Impresa di ottenere dal Contraente/Assicurato il pagamento dei premi scaduti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 4 – POLIZZA COLLETTIVA AD ADESIONE

La presente copertura è rilasciata in forma collettiva ad adesione; il Contraente provvede a consegnare agli Assicurati, ove e se richiesto dalla normativa vigente, la documentazione relativa all'Intermediario, nonché l'Informativa precontrattuale, comprensiva dei DIP Danni, DIP Aggiuntivo, Glossario e Condizioni di Assicurazione contenuti nel Set informativo previsto dal Regolamento 41/2018, ed i Moduli di Adesione alle singole coperture, tutto quanto consegnato in forma cartacea, o su altro supporto durevole.

Il Contraente si impegna a comunicare giornalmente all'Impresa i dati relativi ai singoli Assicurati inclusi in copertura; la mancata comunicazione corrisponde a mancata copertura e, pertanto, nessuna prestazione potrà essere erogata dall'Impresa.

Il Contraente inoltre alla fine del mese provvede ad inoltrare all'Impresa il riepilogo delle inclusioni effettuate nel mese di competenza. L'Impresa entro il 5 del mese successivo produce un'appendice per l'incasso dei premi dovuti agli inserimenti avvenuti nel mese precedente. Il Contraente dovrà procedere al pagamento dell'appendice entro 10 giorni dall'emissione.

Art. 5 – COMUNICAZIONE PER L'OPERATIVITÀ DELLA POLIZZA

Il Contraente provvederà a comunicare all'Impresa – per tramite dell'Intermediario – i seguenti dati relativi alle Coperture attivate:

- Targa o Telaio del veicolo;
- Marca e Modello del veicolo;
- Dati dell'Assicurato;
- Garanzie o Pacchetto di Garanzie scelto dall'Assicurato;
- Inizio della copertura;
- Fine della copertura;

eventualmente tramite canale "Web Services" implementato dall'Impresa.

Resta dunque espressamente inteso tra le Parti che l'omessa, incompleta o tardiva comunicazione da parte del Contraente dei dati relativi agli Assicurati aventi diritto alle prestazioni, non potrà in alcun modo essere imputata all'Impresa la quale verrà comunque tenuta indenne dal Contraente per ogni ulteriore e diversa pretesa che le venisse avanzata dagli Assicurati medesimi o loro aventi causa, ivi compresi eventuali richieste di risarcimento danni o di rimborso delle spese legali.

Art. 6 - VALIDITÀ

Il rapporto assicurativo è regolato dalle presenti Condizioni di assicurazione, dal Modulo di Polizza e dal Modulo di Adesione.

Art. 7 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto stipulato tra Impresa e Contraente ha durata poliennale, così come risultante dal Modulo di Polizza. Resta espressamente escluso qualsiasi tacito rinnovo.

Art. 8 - DURATA DELLE SINGOLE APPLICAZIONI

Le coperture offerte dal presente contratto avranno nei confronti dei singoli assicurati la durata da questi ultimi prescelta, così come risultante dal Modulo di Adesione, ferma la durata minima di 12 mesi e la durata massima di 60 mesi. Resta espressamente escluso qualsiasi tacito rinnovo.

Art. 9 - VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra.

L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.

Art. 10 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

L'Assicurato/Aderente deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni, da chiunque stipulate, per le medesime persone e/o per gli stessi rischi, garantiti dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 Codice Civile.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra, comporta per l'Assicurato la decadenza del diritto all'indennizzo. È facoltà dell'Assicurato richiedere a ciascun Assicuratore l'importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

Art. 11 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali, quelli stabiliti dalle norme legislative nonché quelli relativi all'esecuzione del presente contratto sono a carico del Contraente e/o dell'Assicurato.

Art. 12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana.

Art. 13 - RIVALSA

L'eventuale rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall'Impresa per lo stesso titolo dell'indennizzo pagato, fermo restando che l'azione di rivalsa non sarà esercitata nei confronti dei trasportati.

Art. 14 - DIRITTO DI RIPENSAMENTO - DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Il presente Contratto di Assicurazione prevede il diritto di ripensamento per l'Assicurato da esercitarsi, pena la decadenza del diritto stesso, entro 60 giorni dalla data di decorrenza della copertura assicurativa.

Il diritto si esercita con l'invio di una lettera raccomandata A/R a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Via Lanzo n. 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO), oppure di una PEC a nobisassicurazioni@pec.it; sarà poi facoltà dell'Impresa, una volta ricevuta la comunicazione, controllare la data di recesso e inviarla al Contraente. Esercitato il diritto di ripensamento, l'Impresa rimborserà all'Assicurato il premio assicurativo versato, dedotto l'ammontare delle imposte applicabili per legge.

Dopo ogni sinistro denunciato e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato od il sinistro è stato altrimenti definito, il Contraente l'Assicurato o l'Impresa possono recedere dal contratto.

Il recesso, da effettuarsi a mezzo di lettera raccomandata A/R o a mezzo P.E.C., ha effetto:

- **nel caso di recesso del Contraente o dell'Assicurato:** dalla data di invio della sua comunicazione;
- **nel caso di recesso dell'Impresa:** trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente della comunicazione inviata dall'Impresa.

In caso di recesso esercitato dall'Impresa, quest'ultima entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la quota parte di premio relativa al periodo di rischio assicurativo non corso, escluse soltanto le imposte.

Parimenti, resta altresì inteso come l'Impresa potrà esercitare il proprio diritto di recesso anche nei confronti del singolo assicurato con le medesime modalità di cui sopra.

In caso di recesso esercitato dall'Assicurato, in assenza di sinistri liquidati o riservati, l'Impresa restituirà (per il tramite del Contraente) la parte di premio pagata relativa al periodo assicurativo non goduto, al netto delle imposte.

Art. 15 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO (SOSTITUZIONE/CESSIONE DEL CONTRATTO)

Il trasferimento della proprietà del veicolo o la consegna dello stesso in conto vendita, comprovata mediante documentazione rilasciata da imprenditore regolarmente abilitato dalla CCIAA alla compravendita di veicoli, può determinare, a scelta dell'alienante, uno dei seguenti effetti:

- a) Sostituzione del contratto, avviene nel caso in cui l'alienante chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo che sia di sua proprietà o che sia in comproprietà con il coniuge in regime di comunione di beni. Tale disposizione si

applica anche nel caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi. La sostituzione del contratto avrà efficacia nel momento in cui verrà emessa apposita appendice di variazione.

- b) Cessione del contratto, avviene nel caso in cui l'alienante ceda il contratto di assicurazione ad altro soggetto. In tale caso il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti a darne immediata comunicazione tramite P.E.C. o raccomandata A/R all'Impresa, la quale prenderà atto della cessione mediante l'emissione di nuovi documenti contrattuali (ferma la scadenza del contratto in corso). Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza ed il cessionario, per assicurare lo stesso veicolo, dovrà stipulare un nuovo contratto di assicurazione.

Art. 16 – TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO (SOSTITUZIONE/CESSIONE DEL CONTRATTO) IN CASO DI PRESENZA DELL'APPARATO ANTIFURTO PREVISTO DALLA CLAUSOLA DI INSTALLAZIONE DEL SISTEMA DI ANTIFURTO

Il trasferimento della proprietà del veicolo o la sua consegna in conto vendita, comprovata mediante documentazione rilasciata da imprenditore regolarmente abilitato dalla CCIAA alla compravendita di veicoli, **determinerà esclusivamente il seguente effetto:**

Sostituzione del contratto: che avviene nel caso in cui l'Assicurato chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo che sia di sua proprietà o che sia in comproprietà con il coniuge in regime di comunione di beni. Tale disposizione si applica anche nel caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi. La sostituzione del contratto avrà efficacia nel momento in cui l'antifurto satellitare verrà regolarmente disinstallato e/o reinstallato sul nuovo veicolo (di valore uguale o superiore ad €. 150.000,00) da un centro convenzionato con l'Impresa o con la Casa Costruttrice (i centri convenzionati Nobis saranno reperibili sul sito www.nobis.it) e sarà emessa apposita appendice di variazione.

Art. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO/RAPINA

Nel caso di risoluzione del contratto per furto/rapina del veicolo assicurato, il contratto si intende risolto a decorrere dalle ore 24,00 del giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di pubblica sicurezza ed **il premio relativo all'annualità colpita dal sinistro rimane acquisito interamente dall'Impresa.**

Nel caso in cui la polizza sia stata stipulata per durate superiori all'anno, l'Impresa rimborsa l'importo corrisposto in via anticipata per le annualità successive a quella in corso al momento del furto o della rapina del veicolo assicurato, al netto delle imposte.

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare notizia del furto e della rapina all'Impresa fornendo ad essa copia della denuncia presentata all'Autorità di pubblica sicurezza.

Art. 18 – CESSAZIONE DI RISCHIO PER DEMOLIZIONE, DISTRUZIONE, ROTTAMAZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO ASSICURATO

In caso di cessazione del rischio per distruzione, demolizione, rottamazione od esportazione definitiva del veicolo assicurato, il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti darne immediata comunicazione all'Impresa tramite P.E.C. o raccomandata A/R.

il Contraente e/o l'Assicurato, inoltre, devono consegnare all'Impresa:

- In caso di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, l'attestazione del PRA certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione;
- In caso di demolizione o rottamazione, copia del certificato di cui all'art. 46, comma 4, del DLGS 5/2/1997 n. 22, rilasciato da un Centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice ed attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione o rottamazione.

Il contratto si risolve nel momento della consegna della documentazione sopra indicata e l'Impresa provvederà a restituire la parte di premio corrisposta e relativa al periodo assicurativo non goduto in ragione di 1/365 del premio annuo per giorno di garanzia residua dalla data dell'effettiva distruzione, demolizione, rottamazione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, al netto delle imposte.

Nel caso in cui la polizza sia stata stipulata per durate superiori all'anno, l'Impresa rimborsa anche l'importo corrisposto in via anticipata per le annualità successive a quella in corso al momento della distruzione, demolizione, rottamazione o esportazione definitiva del veicolo assicurato al netto delle imposte.

Art. 19 – SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Non è ammessa la sospensione del contratto di assicurazione o delle singole garanzie.

Art. 20 – VINCOLO

(operante esclusivamente nel caso in cui sul Modulo di adesione vengano riportati i dati richiesti)

a) per i veicoli locati in leasing

Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà dell'Ente vincolatario ed immatricolato al PRA a suo nome, è stato concesso in leasing all'Assicurato sino alla data di scadenza del vincolo indicata sul Modulo di adesione, l'Impresa si impegna nei confronti dell'Ente vincolatario stesso:

- a comunicare all'Ente vincolatario, con lettera raccomandata A/R o a mezzo P.E.C., ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- a comunicare all'Ente vincolatario, con lettera raccomandata A/R o a mezzo P.E.C., il ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, non appena ne abbia conoscenza, nonché l'eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge.

Resta inteso che l'Impresa potrà dare regolare disdetta della polizza da inoltrarsi all'Assicurato a termini di polizza e da comunicarsi contestualmente all'Ente vincolatario con lettera raccomandata A/R o a mezzo P.E.C.. Resta inoltre inteso che, in caso di danni al veicolo assicurato riconducibili alle garanzie prestate, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art. 1891 secondo comma del Codice Civile, corrisposto all'Ente vincolatario nella sua qualità di proprietario di detto veicolo, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria. L'Assicurato

rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto fino alla data di scadenza del leasing indicata nel Modulo di adesione, salvo che l'Impresa non riceva autorizzazione in tal senso dall'Ente vincolatario.

b) per veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'Ente finanziatore.

La presente polizza è vincolata sino alla data indicata sul Modulo di adesione e pertanto l'Impresa si obbliga per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A. a:

- comunicare all'Ente finanziatore, con lettera raccomandata A/R o a mezzo P.E.C., ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- comunicare all'Ente finanziatore, con lettera raccomandata A/R o a mezzo P.E.C., qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, non appena ne abbia conoscenza, nonché l'eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo;
- non pagare, in caso di danni al veicolo assicurato riconducibili alle garanzie prestate, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto dell'Ente finanziatore e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest'ultimo l'indennità liquidata dietro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente finanziatore è fin d'ora autorizzato dall'Assicurato.

Il Contraente/Assicurato rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto fino alla data di scadenza del vincolo indicata nel Modulo di adesione, salvo che l'Impresa non riceva autorizzazione in tal senso dall'Ente finanziatore.

Art. 21 – FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'interpretazione, l'esecuzione del presente contratto, l'Autorità Giudiziaria competente è quella del luogo di residenza o Sede Legale dell'Assicurato, in alternativa saranno osservate le norme previste dal Codice di Procedura Civile.

Art. 22 - FORZA PROBATORIA DEL CONTRATTO – FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Il Modulo di polizza firmato dal Contraente e dall'impresa è il solo documento che attesta le condizioni regolatrici dei rapporti tra le Parti.

Il Modulo di adesione firmato dall'Assicurato/Aderente è il solo documento che attesta l'inclusione del medesimo nella copertura assicurativa.

Le comunicazioni che il Contraente intende effettuare durante il corso del contratto assicurativo devono essere fatte con lettera raccomandata AR o p.e.c. indirizzata all'Impresa. Ove non sia prevista espressamente la forma della lettera raccomandata A/R o della PEC, le comunicazioni potranno essere effettuate anche mediante l'indirizzo e-mail che verrà concordato tra le Parti.

Art. 23 – PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE

Questa sezione è suddivisa in 5 capitoli principali (Corpi Veicoli Terrestri - Assistenza - Garanzie Accessorie - Tutela Legale - Infortuni del Conducente e Diaria da Ricovero) che disciplinano le garanzie, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.

Le garanzie previste nel capitolo 1 “Corpi Veicoli Terrestri” sono commercializzate secondo le combinazioni qui di seguito dettagliate: “Formula Premium” con all’interno le garanzie Incendio, Furto completa (danno totale e parziale), Ricorso Terzi da Incendio, Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici, Eventi Naturali, Cristalli, Assistenza, Infortuni del Conducente e Diaria da Ricovero;

“Formula Premium Kasko” con all’interno le garanzie Incendio, Furto completa (danno totale e parziale), Ricorso Terzi da Incendio, Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici, Eventi Naturali, Cristalli, Assistenza, Infortuni del Conducente e Diaria da Ricovero, Kasko completa (danno totale e parziale).

Le formule “Premium” e “Premium Kasko” comprendono la garanzia GAP di 12 o 24 mesi in base alla provincia di residenza. Tale garanzia può essere estesa di ulteriori 12 mesi dietro pagamento di un premio aggiuntivo ed alle condizioni stabilite nelle Condizioni di assicurazione (vedi art. 34).

Alle formule prescelte “Formula Premium” e “Formula Premium Kasko” è possibile inoltre aggiungere la formula assicurativa denominata “Pack” che comprende le garanzie “Garanzie Accessorie” e “Tutela Legale” presenti nei successivi Capitoli n. 3 e 4 e 5. Nello specifico la formula assicurativa “Pack” di cui sopra comprende le seguenti garanzie: rimborso spese veterinarie per lesioni subite da animali domestici, rimborso spese danneggiamento box privato, rimborso spese di ripristino interni veicolo a seguito di soccorso vittime della strada, rimborso spese per rifacimento chiavi, rimborso spese di duplicazione della patente, garanzia kasko pneumatici, danni al veicolo a causa di investimento/urto di animali selvatici, sinistro protetto, bonus fidelity, tutela della circolazione e recupero punti patente.

Mediante pagamento di un premio aggiuntivo, l'Assicurato può attivare l'opzione “Azzeramento scoperti e franchigie” (vedi art. 36 – Scoperti e franchigie) a fronte della quale, in caso di riparazione dei danni presso la rete convenzionata con l'Impresa, non verranno applicati scoperti e franchigie.

CAPITOLO 1 – CORPI VEICOLI TERRESTRI

CLAUSOLA INSTALLAZIONE DEL SISTEMA DI ANTIFURTO OBBLIGATORIO PER I VEICOLI DI VALORE PARI O SUPERIORE AD € 150.000,00.

Nel caso in cui il veicolo assicurato abbia un valore pari o superiore ad € 150.000,00, la copertura assicurativa si intende validamente rilasciata solo nel caso in cui sia stato montato, entro dieci giorni dalla decorrenza della copertura assicurativa, un autonomo sistema di antifurto satellitare. Nel caso in cui risulti che il sistema di antifurto satellitare non sia stato installato, l'Impresa assicuratrice non corrisponderà alcun indennizzo relativamente alla garanzia Furto/Rapina.

Sistema di rilevazione e monitoraggio satellitare.

Per antifurto satellitare si intende un sistema di rilevazione e monitoraggio satellitare costituito da un apparato installato a bordo del veicolo che permette la geo-localizzazione del veicolo stesso tramite segnale GPS e la comunicazione GSM tra il veicolo e la Centrale Servizi della Casa Costruttrice. Inoltre, esso rileva ulteriori informazioni relative alla circolazione del veicolo stesso quali la velocità, il tracciamento dei percorsi effettuati, le percorrenze chilometriche, la direzione di marcia, le accelerazioni e le decelerazioni in conseguenza di eventuali urti, le date e l'orario delle rilevazioni.

L'impianto installato sul veicolo è di proprietà dell'Assicurato.

L'assicurazione, ove risulti installato l'antifurto satellitare, è prestata in base alla dichiarazione dell'Assicurato attestante che:

- il veicolo assicurato circolerà solo previa installazione dell'antifurto satellitare identificato nel Modulo di adesione;
- l'installazione dell'antifurto satellitare è stata eseguita ed è certificata da un installatore autorizzato dall'Impresa o dalla Casa Costruttrice o direttamente comunicati dall'intermediario che ha in carico il contratto.
- il Sistema di antifurto satellitare sarà mantenuto efficiente e regolarmente in funzione nel corso della durata della copertura assicurativa.

Qualora risulti che al momento del sinistro:

- non siano stati effettuati gli interventi di riparazione o assistenza dell'antifurto satellitare espressamente richiesti dalla Centrale Operativa o dall'installatore autorizzato dalla casa costruttrice;
- non sia stata effettuata la regolare manutenzione dell'antifurto satellitare espressamente richiesta dalla Centrale Operativa o dall'installatore autorizzato dalla casa costruttrice;
- il Proprietario/Assicurato, il Conducente, o il custode del veicolo siano a conoscenza del mancato funzionamento dell'impianto di antifurto satellitare;
- il Proprietario/Assicurato o il Contraente non collaborino, o reiterino detto comportamento, con le Forze dell'Ordine e con l'Autorità Giudiziaria o la Società in ordine alla denuncia dei fatti nonché nella fornitura di elementi o documenti utili alle indagini;
- non vi sia il campo GSM, qualora tale circostanza sia nota all'Assicurato, per sosta permanente del veicolo oltre le 24 ore, salvo quando il veicolo sia parcheggiato in luogo chiuso e/o custodito;
- in ogni caso in cui il sistema di antifurto satellitare non sia efficientemente e regolarmente in funzione per colpa grave dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;

l'Impresa, in deroga a quanto previsto nelle condizioni contrattuali, corrisponderà all'Assicurato il 75% dell'importo da liquidare a termini di polizza, rimanendo il 25% a carico dello stesso Assicurato.

Art. 24 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione "Corpi Veicoli Terrestri" copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo riportato sul Modulo di adesione, incluse le parti di ricambio e gli accessori di serie stabilmente fissati ed indicati nella fattura di acquisto, al verificarsi dei seguenti sinistri: Incendio, Furto e Rapina, Eventi Naturali, Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici, Rottura Cristalli e Kasko.

È compresa **fino ad un indennizzo massimo di € 1.000,00 (mille Euro)** anche la sottrazione degli accessori non di serie e degli apparecchi audio-fono-visivi stabilmente fissati purché:

- la sottrazione si sia verificata con danneggiamento della plancia o del sistema di fissaggio;
- la presenza sul veicolo degli accessori e degli apparecchi sia documentabile dalla fattura di acquisto del veicolo.

Art. 25 – VALORE ASSICURATO

Per la determinazione del valore assicurato, se il veicolo è assicurato in concomitanza del suo acquisto da parte dell'Assicurato, si considera il valore di acquisto del veicolo comprensivo degli accessori (optionals) ed audiofonovisivi, risultante dalla fattura di acquisto del veicolo stesso.

Qualora il veicolo sia assicurato non in concomitanza del suo acquisto da parte dell'Assicurato, per la determinazione del valore assicurato si considera il Valore commerciale delle "Automobili usate" riportato dalla rivista "Quattroruote" adeguato in base allo stato di conservazione ed usura del veicolo.

Art. 26 – RIPARTIZIONE TERRITORIALE E RISCHIOSITÀ DEI VEICOLI

La ripartizione territoriale è stabilita in base alla provincia di residenza del proprietario del veicolo assicurato, come segue:

ZONE RISCHIO BASSO VEICOLI FINO A 50.000 €	PROVINCE
1A	BL BZ FC PN RA RE RO TN TV TS
2A	BO PD RN SMR
1	AR AO BI CN LI LU MS PI PT PO SI VA VC
2	AL CL EN FI FM GR LC MC ME PG PU RG SR TR
3	AG AN AP BG CZ CO CS CR KR FE GE GO IM SP LO MO NO PR PC SV UD VE VB VR VI
4	AT CA CI CT MN VS NU OG OT OR PA PV SS SO SU TE
5	BN BS BR AQ LE PE RC TA TP VT
6	CB IS MI TO
7	CH FR LT MT MB PZ RI VV
8	RM
9	AV BA BT CE FG NA SA

ZONE RISCHIO MEDIO VEICOLI DA 50.001 € A 80.000 €	PROVINCE
1	AR AO BL BI BZ CN FC LI LU MS PI PT PN PO RA RO SI TV TS VA VC
2	AL BO FM FI GR LC MC PD PG PU RE RN SMR TN TR
3	AG AN AP BG CL CZ CO CS CR KR EN FE GE GO IM SP LO ME MO NO PR PC RG SV SR UD VB VE VI VR
4	AT CA CI CT MN VS NU OG OT OR PA PV SS SO SU TE
5	BN BS BR AQ LE PE RC TA TP VT
6	CB IS MI TO
7	CH FR LT MT MB PZ RI VV
8	RM
9	AV BA BT CE FG NA SA

ZONE RISCHIO ALTO VEICOLI OLTRE 80.000 €	PROVINCE
1	AR AO BL BI BZ CN FC LI LU MS PI PT PN PO RA RE RO SI TN TV TS VA VC
2	AL BO CL EN FM FI GR LC MC ME PD PG PU RG RN SRM SR TR
3	AG AN AP CZ CO CS KR FE NO VB
4	AT BG CA CI CT CR GE GO IM SP LO VS MO NU OG OT OR PA PR PC SS SV SU TE UD VE VR VI
5	BN BS BR AQ LE MN PV PE RC SO TA TP VT
6	MI TO
7	CB CH FR IS LT MT MB PZ RI VV
8	RM
9	AV BA BT CE FG NA SA

La ripartizione dei veicoli fra "Rischio Basso", "Rischio Medio" e "Rischio Alto" è stabilita in base al valore assicurato.

Art. 27 – GARANZIA INCENDIO

Incendio inteso come autocombustione con sviluppo di fiamma che causi un danno materiale e diretto al veicolo (sia danno totale che parziale), dovuto:

- all'azione del fulmine;
- allo scoppio del serbatoio e/o dell'impianto di alimentazione destinati al funzionamento del veicolo stesso;
- a natura elettrica;
- a dolo di terzi.

Art. 28 – GARANZIA FURTO E RAPINA

L'Impresa, a termini di polizza, si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di:

- Furto del veicolo o di sue parti, comprese le targhe, sia portato a termine che tentato;
- Rapina del veicolo, sia portata a termine che tentata;
- Atti vandalici, purché conseguenti a furto totale del veicolo con successivo ritrovamento;
- Danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate.

Sono equiparati ai danni da furto o rapina quelli causati al veicolo:

- nell'esecuzione di questi reati;
- a seguito della circolazione avvenuta durante l'uso o il possesso abusivo del veicolo stesso.

Art. 29 – GARANZIA RICORSO TERZI DA INCENDIO

L'Impresa tiene indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile a sensi di legge per danneggiamenti cagionati da incendio, fulmine, esplosione o scoppio del veicolo assicurato a cose di terzi, quando l'evento dannoso si sia verificato mentre l'Autoveicolo non è in circolazione ai sensi del decreto legislativo 07 settembre 2005 n.209. Il massimo risarcimento per un anno assicurativo è fissato in euro 150.000,00 per veicolo assicurato. Sono esclusi i danni:

- alle cose in uso, custodia o possesso dell'Assicurato;
- da inquinamento dell'ambiente, quali quelli conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- risarcibili con polizza di assicurazione della R.C.A.

Non sono considerati terzi:

- l'Assicurato, il Contraente, il conducente, il proprietario del veicolo, i rispettivi coniugi, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché, se conviventi o a carico, i loro affiliati, i parenti e affini fino al terzo grado;
- l'Assicurato quando non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore, le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente comma.

Art. 30 – GARANZIA EVENTI NATURALI

L'Impresa, a termini di polizza, si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di:

- Grandine;
- Tempeste;
- Uragani;
- Mareggiate;
- Trombe d'aria;
- Alluvioni;
- Inondazioni.

Inoltre, purché non derivanti da fenomeni sismici, sono compresi:

- Frane e smottamenti del terreno;
- Valanghe e slavine.

All'interno dell'evento "Grandine" viene ricompreso anche il danno occorso ai cristalli. Qualora il danno ai cristalli si sia verificato a seguito dell'evento "Grandine", l'indennizzo verrà corrisposto unicamente sulla base della garanzia "Eventi Naturali", entro i limiti stabiliti dalla garanzia stessa.

Art. 31 – GARANZIA ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI

L'Impresa, a termini di polizza, si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di:

- Tumulti popolari;
- Scioperi;
- Sommosse;
- Atti di terrorismo;
- Sabotaggio;
- Vandalismo.

L'operatività della presente garanzia è subordinata al fatto che l'Assicurato – ovvero le persone delle quali deve rispondere – non prendano parte attivamente agli eventi di cui sopra.

Art. 32 – GARANZIA ROTTURA CRISTALLI

L'Impresa, a termini di polizza, si obbliga a indennizzare l'Assicurato delle spese sostenute per sostituire o riparare parabrezza, lunotto posteriore, materiale trasparente del tettuccio apribile nonché cristalli laterali del veicolo assicurato, in caso di danni determinati da causa accidentale o da fatto involontario di terzi fino alla concorrenza di Euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.

Resta espressamente inteso che nel caso in cui la riparazione avvenga fuori dalla Rete Convenzionata con l'Impresa opererà in ogni caso una franchigia di euro 350,00 per ciascun sinistro.

Sono esclusi i danni causati da rigature e segnature, i danni agli specchietti retrovisori nonché quelli provocati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli.

In caso di rottura dei cristalli a seguito di furto, kasko, collisione, atto vandalico o evento atmosferico la garanzia sarà prestata con l'applicazione degli scoperti e delle franchigie propri delle garanzie menzionate ove queste siano operanti in polizza.

Art. 33 – GARANZIA KASKO

L'Impresa, a termini di polizza, si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di:

- Collisione con altro veicolo verificatasi durante la circolazione;
- Urto;
- Uscita di strada;
- Ribaltamento

Art. 34 – GARANZIA GAP: VALORE A NUOVO

L'Impresa, in caso di sinistro che abbia comportato un danno totale derivante da incendio, furto e/o rapina del veicolo assicurato, liquidabile ai sensi della presente polizza, riconosce all'Assicurato un indennizzo pari al valore a nuovo del veicolo (vedi Glossario per la definizione), così come risultante dal Modulo di Adesione.

Il periodo entro cui l'Impresa calcola l'indennizzo con la formula del valore a nuovo, cioè senza applicare il degrado, è di 12 o 24 mesi a seconda della provincia di appartenenza.

Relativamente alle seguenti province:

Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Campobasso, Chieti, Fermo, Firenze, Frosinone, Grosseto, Isernia, L'Aquila, Latina, Livorno, Lucca, Macerata, Massa, Perugia, Pesaro Urbino, Pescara, Pisa, Pistoia, Prato, Rieti, Roma, Siena, Teramo, Terni, Viterbo;

il periodo entro cui l'Impresa calcola l'indennizzo con la formula del valore a nuovo è di 12 mesi.

Relativamente alle seguenti province:

Alessandria, Aosta, Asti, Belluno, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Forlì Cesena, Genova, Gorizia, Imperia, La Spezia, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Monza Brianza, Novara, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo, San Marino, Savona, Sondrio, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbania, Vercelli, Verona, Vicenza;

il periodo entro cui l'Impresa calcola l'indennizzo con la formula del valore a nuovo è di 24 mesi.

Dietro pagamento di un premio aggiuntivo, l'Aderente può scegliere di estendere la durata della garanzia GAP di ulteriori 12 mensilità, per tutte le province.

Relativamente alle seguenti province:

Agrigento, Avellino, Bari, Barletta-Andria-Trani, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Carbonia-Iglesias, Caserta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Enna, Foggia, Lecce, Matera, Medio Campidano, Messina, Napoli, Nuoro, Ogliastro, Olbia-Tempio, Oristano, Palermo, Potenza, Ragusa, Reggio Calabria, Salerno, Sassari, Siracusa, Sud Sardegna, Taranto, Trapani, Vibo Valentia;

il periodo entro cui l'Impresa calcola l'indennizzo con la formula del valore a nuovo è di 12 mesi. Per estendere la garanzia GAP di ulteriori 12 mesi, l'Aderente deve far installare sul veicolo un antifurto satellitare.

In questo caso, quando avviene un sinistro, l'Aderente deve poter dimostrare di aver fatto installare l'antifurto sul veicolo. L'abbonamento al servizio satellitare deve essere attivo dal momento della consegna del veicolo fino alla scadenza del contratto di riferimento. **Se l'Aderente non rispetta queste condizioni, l'Impresa calcolerà l'indennizzo con la formula del valore commerciale senza l'applicazione del valore a nuovo.**

Art. 35 – LIMITI DI INDENNIZZO VALIDI PER IL PRESENTE CAPITOLO

Ferma l'applicazione degli scoperti e delle franchigie indicati nelle tabelle di cui al successivo Art. 36 – “Scoperti e Franchigie”, i massimali riportati qui di seguito rappresentano il massimo esborso cui si obbliga l'Impresa. L'Impresa indennizza un sinistro per anno assicurativo.

In caso di Danno Totale, oppure di Danno Parziale parificato al Danno Totale, ai fini del calcolo del Valore Indennizzabile, l'Impresa indennizzerà il Valore Assicurato indicato nel Modulo di Adesione, aggiornato sulla base della “Tabella di Degrado” qui riportata:

Tabella di Degrado						
La seguente Tabella trova applicazione anche ai fini del calcolo del massimale in caso di Danno Parziale						
Anno assicurativo	1°	2°	3°	4°	5°	6°
Percentuale di degrado sul valore assicurato	0%	25%	35%	45%	50%	55%
Valore Indennizzabile (espresso in percentuale sul Valore Assicurato)	100%	75%	65%	55%	50%	45%

Resta inteso che nel caso in cui l'Assicurato decida di servirsi della Garanzia GAP, in caso di sinistro, l'indennizzo verrà corrisposto sulla base del Valore a nuovo calcolato con riferimento alla “Tabella di Degrado” qui sotto riportata:

Tabella di Degrado						
Annualità assicurativa						
Valore a nuovo	1°	2°	3°	4°	5°	6°
12 mesi	0	25%	35%	45%	50%	55%
24 mesi	0	0	35%	45%	50%	55%
36 mesi	0	0	0	45%	50%	55%

Art. 36 – SCOPERTI E FRANCHIGIE

L'entità degli scoperti e delle franchigie è correlata alla modalità di liquidazione/riparazione scelta dall'Assicurato (utilizzo o non utilizzo delle strutture convenzionate con l'Impresa) oppure all'utilizzo o meno dell'Opzione di Riacquisto, oltre che dalla provincia di residenza dell'Assicurato stesso.

Gli scoperti e le franchigie per le garanzie qui di seguito indicate operano come segue:

Garanzie Furto e Incendio – Atti vandalici, Eventi Sociopolitici e Naturali (identificati nella tabella con la sigla: Va)

VEICOLI FINO A 80.000

Danno	Zona	Garanzia	Tipo di Riparazione o riacquisto	Scoperto	Minimo
Totale	Tutte le zone	Incendio	Con e senza riacquisto	0%	0 euro
		Furto e Va	Con riacquisto	0%	0 euro
	1A, 1, 2A , 2 E 3	Furto e Va	Senza Riacquisto	10%	500 euro
	4, 5 e 6	Furto e Va	Senza Riacquisto	15%	500 euro
	7, 8 e 9	Furto e Va	Senza Riacquisto	20%	1.000 euro
Parziale	Tutte le zone	Incendio	Riparazione fuori e in rete	0%	0 euro
	1A,1, 2A , 2 e 3,	Furto	Riparazione in rete	0%	200 euro
			Riparazione fuori rete	10%	1.000 euro
		Va	Riparazione in rete	0%	250 euro
			Riparazione fuori rete	10%	1.000 euro
	4, 5 e 6	Furto	Riparazione in rete	0%	250 euro
			Riparazione fuori rete	10%	1.000 euro
		Va	Riparazione in rete	0%	350 euro
			Riparazione fuori rete	15%	1.000 euro
	7, 8 e 9	Furto	Riparazione in rete	0%	350 euro
			Riparazione fuori rete	20%	1.000 euro
		Va	Riparazione in rete	0%	350 euro
			Riparazione fuori rete	20%	1.000 euro

Garanzie Furto e Incendio - Atti vandalici, Eventi Sociopolitici e Naturali (identificati nella tabella con la sigla: Va)

VEICOLI OLTRE 80.000 €

Danno	Zona	Garanzia	Tipo di riparazione o riacquisto	Scoperto	Minimo
Totale	Tutte le zone	Incendio	Con e senza riacquisto	0%	0 euro
		Furto e Va	Con riacquisto	0%	0 euro
	1, 2 e 3	Furto e Va	Senza Riacquisto	10%	500 euro
	4, 5 e 6	Furto e Va	Senza Riacquisto	15%	500 euro
	7, 8 e 9	Furto e Va	Senza Riacquisto	20%	1.000 euro
Parziale	Tutte le zone	Incendio	Riparazione fuori e in rete	0%	0 euro
	1, 2 e 3	Furto	Riparazione in rete	0%	200 euro
			Riparazione fuori rete	10%	1.000 euro
		Va	Riparazione in rete	0%	250 euro
			Riparazione fuori rete	10%	1.000 euro
	4, 5 e 6	Furto	Riparazione in rete	0%	250 euro
			Riparazione fuori rete	15%	1.000 euro
		Va	Riparazione in rete	0%	350 euro
			Riparazione fuori rete	15%	1000 euro
	7, 8 e 9	Furto	Riparazione in rete	0%	350 euro
			Riparazione fuori rete	20%	1.000 euro
		Va	Riparazione in rete	0%	350 euro
			Riparazione fuori rete	20%	1.000 euro

TUTTI I VEICOLI

Danno	Zona	Tipo di Riparazione o riacquisto	Scoperto	Minimo
Totale	Tutte le zone	Con Riacquisto	0%	0 euro
	1, 1A, 2, 2A e 3	Senza Riacquisto	10%	500 euro
	4, 5 e 6	Senza Riacquisto	15%	500 euro
	7, 8 e 9	Senza Riacquisto	20%	1.000 euro
Parziale	1, 1A, 2, 2A e 3	Riparazione in rete	0%	250 euro
		Riparazione fuori rete	10%	1.000 euro
	4, 5 e 6	Riparazione in rete	0%	350 euro
		Riparazione fuori rete	15%	1.000 euro
	7, 8 e 9	Riparazione in rete	0%	350 euro
		Riparazione fuori rete	20%	1.000 euro

Art. 36 Bis - OPZIONE AZZERAMENTO SCOPERTI E FRANCHIGIE

Relativamente a tutte le garanzie previste nel Capitolo 1, è facoltà dell'Assicurato, previo pagamento di un premio aggiuntivo, utilizzare l'opzione di azzeramento degli scoperti e delle franchigie.

Resta inteso che tale opzione è attivabile unicamente in caso di riparazione dei danni effettuata presso la Rete delle strutture convenzionate con l'impresa.

Art. 37 – ESCLUSIONI VALIDE PER IL PRESENTE CAPITOLO

Le seguenti esclusioni si applicano a tutte le garanzie relative al Capitolo 1 – “Corpi Veicoli Terrestri”.

Sono esclusi dalla copertura i danni:

- relativi a radiotelefoni e telefoni satellitari anche stabilmente fissati al veicolo;
- relativi ad accessori, optional ed apparecchi audio fono visivi la cui presenza non sia documentabile;
- alle antenne avvitate ed ai tergicristallo anteriori e posteriori;
- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche ed alle relative prove ufficiali;
- conseguenti ad atti di guerra, guerra civile (dichiarata o di fatto), occupazione militare, scioperi (l'esclusione “scioperi” non è applicabile per la garanzia atti vandalici ed eventi sociopolitici di cui all'art. 31), manifestazioni, sommosse (l'esclusione “sommosse” non è applicabile per la garanzia atti vandalici ed eventi sociopolitici di cui all'art. 31), invasioni, insurrezioni;
- causati da eruzioni vulcaniche, terremoti e fenomeni sismici in genere;
- conseguenti allo sviluppo controllato o meno di energia nucleare o radioattività, comunque determinatosi;
- determinati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- preesistenti sulla parte danneggiata, da qualunque causa originati;
- derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti, allucinogeni.

Esclusioni specifiche delle garanzie incendio, furto e rapina:

l'assicurazione non comprende i danni:

- causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico non seguiti da incendio;
- dovuti, in tutto o in parte, a modifiche dell'impianto elettrico;
- causati da scarsa manutenzione o da errori tecnici durante gli interventi di riparazione o di service;
- riferibili a difetti di fabbricazione del veicolo;
- determinati da colpa grave (condotta di chi agisce con straordinaria ed inescusabile imprudenza omettendo di osservare non solo l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia ma anche quel grado minimo di elementare diligenza che tutti osservano) del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- determinati da furto (totale e parziale) del veicolo, agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione del veicolo all'interno dello stesso;
- conseguenti a grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere.

Esclusioni specifiche della garanzia kasko:

l'assicurazione non comprende i danni:

- alle ruote, cerchioni, camere d'aria se verificatesi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza;
- meccanici da usura e/o cattiva manutenzione del mezzo.

Esclusioni specifiche della garanzia Atti vandalici ed eventi sociopolitici:

l'assicurazione non comprende i danni:

- determinati da colpa grave (condotta di chi agisce con straordinaria e inescusabile imprudenza omettendo di osservare non solo l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia ma anche quel grado minimo di elementare diligenza che tutti

osservano) del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);

- derivanti dalla circolazione di altri veicoli che abbiano urtato il veicolo assicurato o quelli riconducibili alla garanzia Kasko.

Esclusioni specifiche delle garanzie Eventi naturali:

l'assicurazione non comprende i danni:

- determinati da colpa grave (condotta di chi agisce con straordinaria e inescusabile imprudenza omettendo di osservare non solo l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia ma anche quel grado minimo di elementare diligenza che tutti osservano) del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato).

Esclusioni specifiche della garanzia Rottura Cristalli:

l'assicurazione non comprende i seguenti danni:

- rigature, segnature, scheggiature, screpolature e simili;
- rottura dei cristalli provocata da grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
- rottura dei cristalli provocati da eventi sociopolitici.

Art. 38 – RECUPERO DEL VEICOLO

L'Assicurato è tenuto ad informare l'Impresa non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parte di esso. In caso di ritrovamento del veicolo rubato prima della liquidazione dell'indennizzo, l'eventuale danno sarà considerato parziale e pertanto sarà liquidato applicando i criteri propri di quest'ultimo.

Prima che l'Impresa proceda alla liquidazione del danno l'Assicurato si impegna a rilasciarle atto di procura a vendere al fine di agevolare il trasferimento della proprietà del veicolo rubato nel caso di ritrovamento dopo l'indennizzo.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato. In questo caso l'Assicurato dovrà restituire quanto precedentemente liquidato al netto del danno valutato e riconosciuto dall'Impresa.

Art. 39 – RIPARAZIONE DEL VEICOLO

Fatte salve le riparazioni di prima urgenza assolutamente necessarie, l'Assicurato non deve far effettuare alcuna riparazione prima che l'Impresa abbia visionato il veicolo e dato il suo consenso alla riparazione.

L'Impresa, informato l'Assicurato, può far eseguire le riparazioni del veicolo danneggiato in strutture di propria fiducia nonché può disporre la sostituzione delle parti del veicolo che siano state rubate, distrutte o danneggiate, in alternativa alla liquidazione della somma dovuta ai sensi delle successive clausole.

Nel caso di danno da Grandine, infine, l'Impresa si riserva la facoltà di decidere, a suo insindacabile giudizio, se far eseguire la riparazione del veicolo con tecnica a freddo piuttosto che a caldo, anche ricorrendo ad Aziende Specializzate del settore, fermi i relativi scoperti e/o franchigie eventualmente previsti contrattualmente e purché, in qualunque dei due casi, la riparazione abbia equivalente risultato finale.

Art. 40 – DEFINIZIONE DI DANNO TOTALE

Per danno totale si intende la perdita del veicolo in caso di:

- furto o rapina del veicolo non seguiti dal ritrovamento dello stesso;
- eventi fra quelli assicurati che determinino un danno pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro ricavato dalle riviste specializzate (Quattroruote).

Art. 41 – DEFINIZIONE DI DANNO PARZIALE

Per danno parziale si intende il danno d'importo inferiore all'80% del valore commerciale del Veicolo al momento del sinistro ricavato dalle riviste specializzate (Quattroruote).

Art. 42 – DETERMINAZIONE DEL VALORE DI INDENNIZZO

L'ammontare del danno è definito direttamente dall'Impresa con l'Assicurato. In caso di discordanza, la determinazione del danno, quando una delle parti lo richieda, può essere demandata a periti nominati rispettivamente dall'Impresa e dall'Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle parti sarà effettuata dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la residenza dell'Assicurato.

I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata, in ogni caso, qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito, sono ripartite a metà.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità legale.

Il valore di indennizzo per la liquidazione del danno è determinato in base al valore commerciale risultante dalla rivista specializzata "Quattroruote" ad eccezione dei casi in cui l'Assicurato decida di avvalersi delle strutture convenzionate, fermi i limiti e le condizioni previsti dalla tabella di cui al precedente Art. 35 – "Limiti di indennizzo validi per il presente capitolo".

Art. 43 – LIQUIDAZIONE IN DENARO DEL DANNO TOTALE

L'Impresa in caso di danno totale, oppure di danno parziale parificato al danno totale, riconoscerà all'Assicurato quale indennizzo liquidabile il valore commerciale risultante dalla rivista specializzata "Quattroruote" al netto di eventuali franchigie e scoperti, fermi i limiti e le condizioni previsti dalla tabella di cui al precedente Art. 35 – "Limiti di indennizzo validi per il presente capitolo".

Art. 44 - LIQUIDAZIONE DEL DANNO PARZIALE E/O RIPARAZIONE PRESSO CARROZZERIE NON CONVENZIONATE

L'Impresa in caso di danno parziale, riconoscerà, quale indennizzo liquidabile, le spese necessarie alla riparazione del veicolo al netto dello scoperto e della franchigia previsti dal precedente Art. 36, tenendo conto del degrado dei ricambi, proporzionalmente calcolato sulla base del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, fermi i limiti e le condizioni previsti dalla tabella di cui al precedente Art. 35- "Limiti di indennizzo validi per il presente capitolo".

Art. 45 - RIPARAZIONE DEL DANNO PRESSO LE CARROZZERIE CONVENZIONATE

Nel caso in cui la riparazione del veicolo avvenga presso le carrozzerie convenzionate indicate dall'Impresa, la stessa riconoscerà, quale indennizzo liquidabile, le spese necessarie alla riparazione del veicolo, senza applicazione del degrado d'uso, sui pezzi di ricambio, per i primi 60 (sessanta) mesi di durata della copertura e le franchigie e gli scoperti delle garanzie vengono eliminati o ridotti come riportato nel precedente Art. 36; trascorsi i primi 60 (sessanta) mesi, l'indennizzo avverrà tenendo conto del degrado dei ricambi, proporzionalmente calcolato sulla base del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, in ogni caso restano fermi i limiti e le condizioni previsti dalla tabella di cui al precedente Art. 35 - "Limiti di indennizzo validi per il presente capitolo".

In tale caso l'Impresa provvederà, su richiesta dell'Assicurato, a fornire un veicolo sostitutivo per un massimo di giorni 8 (otto) di fermo macchina presso il riparatore.

Art. 46 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia e valutato l'ammontare del danno, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo sempreché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignorati o ipotecari.

Nella determinazione dell'ammontare del danno l'Impresa terrà conto dell'incidenza dell'IVA quando rimanga a carico dell'Assicurato e l'importo di tale imposta sia stato compreso nel valore assicurato del veicolo e dei relativi accessori.

In caso di furto totale, l'Assicurato deve far pervenire all'Impresa tutte le chiavi del veicolo nonché tutte quelle previste dalla dotazione di serie. In caso di mancata consegna di tutte le chiavi, l'Impresa si riserva l'applicazione di un ulteriore scoperto del 20% sulla liquidazione del sinistro.

In tutti i casi di danno totale, l'Assicurato deve far pervenire all'Impresa (oltre a tutte le chiavi), copia della fattura di acquisto nonché i documenti rilasciati dal Pubblico Registro Automobilistico idonei a:

- individuare il veicolo assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione (Certificato dello Stato Giuridico Attuale ed Estratto Cronologico Generale Integrato);
- verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno (Certificato di Proprietà).

Inoltre l'Assicurato dovrà rilasciare:

- procura a vendere a favore dell'Impresa;
- delega alla rottamazione, se richiesta dall'Impresa;
- dichiarazione sottoscritta indicante se è un soggetto in grado di recuperare l'IVA sul veicolo, ai fini del disposto del DPR 633/72;
- relativamente ai veicoli dotati di impianto antifurto satellitare, copia del contratto di installazione unitamente alla dichiarazione sottoscritta che attesta che al momento del sinistro il servizio relativo era regolarmente attivo.

In caso di incendio, l'Assicurato deve inoltre far pervenire all'Impresa copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o una dichiarazione equivalente.

L'Assicurato dovrà fornire la documentazione attestante l'avvenuta installazione ed il relativo valore, degli accessori per i quali viene richiesto l'indennizzo.

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della denuncia del sinistro ed a condizione che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione necessaria, purché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignorati od ipotecari.

La cessione da parte dell'Assicurato di eventuali crediti che questi vanta nei confronti dell'Impresa (derivanti dall'applicazione delle norme di cui al presente contratto) non sarà valida ed efficace nei confronti del cessionario in assenza di espressa autorizzazione preventiva rilasciata dall'Impresa all'Assicurato, il quale ultimo, con la sottoscrizione del presente contratto, s'impegna a rendere edotto qualsiasi proprio avente causa del contenuto della presente clausola nonché a manlevare l'Impresa da ogni e qualsivoglia contestazione che le dovesse essere mossa dal cessionario del credito.

Art. 47 - MODIFICHE DELLE GARANZIE

Ogni modifica delle presenti garanzie deve risultare da atto sottoscritto dall'Impresa e dal Contraente.

CAPITOLO 2 - GARANZIA ASSISTENZA

Art. 48 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa si obbliga a fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione dell'Assicurato, entro i limiti convenuti, le prestazioni di assistenza contrattualmente previste nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito fra quelli indicati nel contratto e comunque occorso durante il periodo di validità della garanzia. L'assistenza è erogata dall'Impresa tramite la struttura organizzativa.

Modalità per l'erogazione dell'assistenza

L'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa componendo il numero verde 800.894147; dall'estero è possibile contattare la Struttura Organizzativa componendo il numero telefonico +39.039.9890.720 ed in caso di chiamate dall'estero l'Impresa accetta addebiti a carico del destinatario o rimborsa le spese telefoniche documentate o pertinenti sostenute dall'Assicurato. La Struttura Organizzativa, ricevuta la richiesta di assistenza, interverrà erogando il servizio previsto. La Struttura Organizzativa è a disposizione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno per accogliere le richieste dell'Assicurato. L'Impresa ha il diritto di verificare l'esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; L'Assicurato, su richiesta dell'Impresa, deve fornire gli elementi necessari ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento dannoso.

Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato per ottenere assistenza, deve obbligatoriamente contattare la Struttura Organizzativa alla quale dovrà comunicare le sue generalità e l'eventuale indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono e simili), il tipo di intervento richiesto, nonché (per l'inoltro di ricambi), il genere del pezzo di ricambio e i dati dell'officina incaricata delle riparazioni.

L'Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Struttura Organizzativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Struttura Organizzativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l'Assicurato a gestire autonomamente l'organizzazione dell'intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Struttura Organizzativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall'Assicurato.

Garanzia prestata

Autovettura sostitutiva

In caso di incendio, furto o rapina, eventi naturali, atti vandalici o eventi sociopolitici, kasko (ove presente) che determinino la perdita totale del veicolo, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato, in caso di riacquisto presso un Dealer convenzionato con l'Intermediario, se disponibile, una vettura di 1.200 di cilindrata (Cat. B) per un massimo di 90 giorni a chilometraggio illimitato.

In alternativa, in caso di danno parziale conseguente agli eventi sopra indicati riparato presso la Rete Convenzionata, se la riparazione richiede più di 8 ore di manodopera secondo i tempi della casa costruttrice certificate da officine autorizzate, l'Impresa metterà a disposizione dell'Assicurato/Aderente, se disponibile, una vettura di 1.200 di cilindrata (Cat. B) per un massimo di 7 giorni a chilometraggio illimitato.

Resta inteso che nel caso in cui il veicolo oggetto di sinistro Furto/Rapina venga ritrovato e sia in grado di marciare, l'Assicurato si impegnerà a restituire l'auto sostitutiva ricevuta in forza della presente prestazione assicurativa.

La concessione dell'auto sostitutiva è subordinata in ogni caso alle regole di assegnazione imposte dalle Case di Autonoleggio (a titolo esemplificativo e non esaustivo, possesso di carte di credito, limite di età minima, esibizione della patente di guida in originale). Si specifica, inoltre, che restano a carico dell'Impresa i costi del noleggio e delle polizze assicurative obbligatorie mentre rimane a carico dell'Assicurato il costo delle polizze facoltative, del carburante, di eventuali multe o eccedenze di noleggio non autorizzato.

Art. 49 – ESCLUSIONI RELATIVE ALLA GARANZIA ASSISTENZA (AUTOVETTURA SOSTITUTIVA)

- tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, saccheggi, atti vandalici ed eventi sociopolitici quando equiparabili a catastrofe, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
- tutte le prestazioni sono fornite per un massimo di (tre) volte per tutta la durata della copertura assicurativa.
- la durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della polizza è di 60 giorni.
- il diritto alle assistenze fornite dall'Impresa decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
- qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
- ogni diritto nei confronti dell'Impresa si prescrive entro il termine di 2 (due) anni (730 giorni) dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.
- a parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente all'Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dall'Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.
- per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente "Sezione Assistenza" si applicano le disposizioni di legge.

CAPITOLO 3 – GARANZIE ACCESSORIE

Art.50 – OGGETTO DELLA GARANZIA

La garanzia di cui al presente articolo comprende e prevede le seguenti prestazioni:

a. RIMBORSO SPESE VETERINARIE PER LESIONI SUBITE DA ANIMALI DOMESTICI: la garanzia copre il rimborso delle spese veterinarie sostenute dal proprietario del veicolo assicurato per la cura delle lesioni subite da animali domestici di sua proprietà trasportati sul veicolo assicurato conseguenti ad incidente occorso al veicolo stesso. La garanzia viene prestata nel limite di € 2.000,00 per sinistro/anno.

b. RIMBORSO SPESE DANNEGGIAMENTO BOX PRIVATO: la garanzia copre il rimborso delle spese necessarie per il ripristino della parte muraria del box di proprietà dell'Assicurato in conseguenza del verificarsi di un incendio del veicolo indennizzabile ai sensi di polizza. La garanzia viene prestata nel limite di € 500,00, per sinistro/anno.

c. RIMBORSO SPESE DI RIPRISTINO INTERNI VEICOLO A SEGUITO DI SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA: la garanzia copre il rimborso delle spese di ripristino degli interni del veicolo assicurato a seguito del trasporto, a titolo di soccorso occasionale, di vittime di incidenti stradali comunque occorsi. La garanzia viene prestata nel limite di € 250,00 per sinistro/anno.

d. RIMBORSO SPESE PER RIFACIMENTO CHIAVI: la garanzia copre il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato/Aderente per l'apertura delle portiere, lo sbloccaggio del sistema elettronico di antifurto, la sostituzione delle serrature ed il rifacimento delle chiavi del veicolo in copertura in caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere. La garanzia viene prestata nel limite di € 250,00 per sinistro/anno.

e. RIMBORSO SPESE DI DUPLICAZIONE DELLA PATENTE: la garanzia copre il rimborso delle spese amministrative di duplicazione della patente sostenute dall'Assicurato/Aderente a seguito di sottrazione o distruzione del medesimo documento dovuto ad incendio, rapina o furto. La garanzia viene prestata nel limite di € 25,00 per sinistro/anno.

f. GARANZIA KASKO PNEUMATICI: la garanzia copre l'Assicurato/Aderente dei costi di sostituzione o riparazione dello pneumatico, al netto del deterioramento dovuto ad usura, a seguito di foratura dovuta alla circolazione del veicolo. Tale garanzia è attivabile solo ed esclusivamente in caso di acquisto dello pneumatico presso uno dei centri convenzionati con l'Impresa. La garanzia viene prestata con il limite di uno pneumatico per anno e di € 600,00 per sinistro/anno.

g. DANNI AL VEICOLO A CAUSA DI INVESTIMENTO/URTO DI ANIMALI SELVATICI: l'Impresa indennizza i danni subiti dal veicolo assicurato durante la percorrenza di strade statali/provinciali, dovuti all'attraversamento di animali selvatici, a condizione che sia stato richiesto l'intervento della Pubblica Autorità competente. La garanzia viene prestata con un limite di € 5.000,00 per sinistro/anno.

h. SINISTRO PROTETTO:

i. Oggetto della garanzia sinistro protetto e limiti di indennizzo.

La presente garanzia indennizza l'Assicurato/Aderente del danno materiale e diretto patito dal veicolo di sua proprietà, così come risultante al PRA e dal Modulo di Adesione, a seguito di collisione su strada pubblica avvenuta con un veicolo identificato ma privo di valida copertura RCA.

ii. Esclusioni e limiti specifici per la garanzia sinistro protetto:

L'Assicurazione non comprende i danni subiti dal veicolo conseguenti a:

- dolo da parte dell'Assicurato/Aderente;
- sinistri RCA avvenuti precedentemente alla data di decorrenza della copertura anche se pagati successivamente alla stessa;
- violazioni di legge o amministrative;
- incidenti con veicoli non identificati;
- sinistri verificatisi su strade non pubbliche;
- incidenti per i quali non possono essere identificati i conducenti.
- marcia o sosta del veicolo al di fuori delle strade per loro natura destinate alla circolazione dei veicoli e/o su strade a fondo naturale quali sentieri, mulattiere, tratturi e carrarecce;

iii. Indennizzo del danno

Il massimale per sinistro e per annualità assicurata è pari, per ciascuna Applicazione, ad € 4.000,00 a condizione che la relativa riparazione sia avvenuta presso la Rete Convenzionata con l'Impresa.

La somma indennizzabile sarà riconosciuta direttamente alla struttura riparativa incaricata della riparazione e convenzionata con l'Impresa.

Le spese effettuate dall'Assicurato/Aderente verranno rimborsate/indennizzate dall'Impresa ove esse siano comprovate da apposita documentazione che dovrà essere fornita all'Impresa in originale, o in copia conforme all'originale, tramite lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC.

Art. 51 – BONUS FIDELITY

Al verificarsi degli eventi sotto descritti, che comportino la Perdita Totale del veicolo assicurato – intendendosi per Perdita Totale i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato per un ammontare complessivo superiore al 80% del Valore Commerciale del veicolo al momento del sinistro – l'Impresa provvederà a corrispondere all'Assicurato un indennizzo forfettario (così come previsto all'articolo successivo) per far fronte alla perdita pecuniaria patita dall'Assicurato in conseguenza della perdita del veicolo oggetto di sinistro.

Al fine di individuare il Valore Commerciale si farà riferimento al listino dell'usato riportato dalla rivista Quattroruote o, in mancanza, da altre riviste specializzate del settore (vedi Eurotax Giallo).

Gli eventi che attribuiscono il diritto all'Assicurato di percepire l'indennizzo contrattualmente previsto e che, ai fini dell'operatività della copertura assicurativa, possono determinare la Perdita Totale del veicolo assicurato, sono i seguenti:

- **Incendio**, inteso come l'autocombustione, con sviluppo di fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi o propagarsi, dovuto esclusivamente agli eventi qui di seguito trascritti:
 - all'azione del fulmine;
 - all'esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore e scoppio del relativo serbatoio od impianto di alimentazione;
 - a natura elettrica.
- **Furto/Rapina** del veicolo, senza ritrovamento, decorsi 60 giorni (sessanta) dalla data di denuncia presentata alla Pubblica autorità competente;
- **Eventi Naturali**, quali grandine, tempeste, uragani, caduta neve, mareggiate, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, frane e smottamenti, valanghe e slavine, terremoti, eruzioni vulcaniche, caduta di meteoriti,

- **Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici**, quali tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo.
- **Kasko**, urto contro corpo fisso o mobile (compresi gli animali selvatici), uscita di strada, ribaltamento.

Art. 52 – LIMITI DI INDENNIZZO E MASSIMALI

L'Impresa liquiderà all'Assicurato un indennizzo forfettario di € 1.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa, per far fronte alle prime necessità conseguenti alla perdita del veicolo.

Art. 53 – ESCLUSIONI SPECIFICHE PER LA GARANZIA BONUS FIDELITY

L'indennizzo non è dovuto in caso di sinistro causato da:

- dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Conducente del veicolo o delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- partecipazione a gare o competizioni automobilistiche ed alle relative prove ufficiali;
- atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, colpi di stato, insurrezioni;
- sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività, comunque determinatosi;
- modifiche dell'impianto elettrico;
- difetti di fabbricazione del veicolo;
- determinati da furto totale del veicolo, agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione del veicolo all'interno dello stesso;
- trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o di esplosivi in genere;
- guida del veicolo in assenza delle abilitazioni prescritte dalla legge, guida del veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

CAPITOLO 4 – TUTELA LEGALE

Art. 54 – GARANZIA TUTELA LEGALE

L'Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza, l'onere dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un sinistro rientrante nelle garanzie previste dai successivi artt. 58 e 60. L'assicurazione è prestata per le spese, competenze e onorari dei professionisti liberamente scelti dall'Assicurato, quali:

- l'intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio;
- le spese peritali per un perito di parte (CTP) o la quota di competenza relativa alle spese liquidate in favore del Consulente d'Ufficio (CTU) dal Giudice;
- le spese per un informatore (investigatore privato) per la ricerca di prove a difesa;
- le spese di giustizia nel processo penale (art. 535 cpp);
- per un legale di controparte, in caso di soccombenza dell'Assicurato con condanna alle spese;
- per arbitrati rituali e/o irrituali, azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni (escluso Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.), per un valore di lite non inferiore ad euro 1.000,00;
- per transazioni preventivamente autorizzate dall'Impresa;
- per formulazioni di ricorsi ed istanze da presentarsi alle Autorità competenti.

Art. 55 – ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA TUTELA LEGALE

Sono esclusi dalla garanzia:

- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- gli oneri fiscali;
- le spese attinenti all'esecuzione forzata oltre i primi due tentativi in qualità di creditore;
- le spese per controversie in materia amministrativa, tributaria e fiscale;
- le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
- le spese per successioni, donazioni, e/o vertenze derivanti da compravendita permuta di immobili, terreni e beni mobili registrati;
- le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti delle Compagnie di assicurazione (salvo quanto previsto alla voce Arbitrati rituali e/o irrituali dell'art. 54 (rubricato "Garanzia Tutela Legale");
- spese per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell'ambito dello stesso contratto);
- tasse di registro.

Art. 56 – INSORGENZA DEL SINISTRO - DECORRENZA DELLA GARANZIA

Ai fini dell'operatività della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l'Assicurato, la Controparte o un Terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

La garanzia viene prestata per sinistri determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza, e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione.

I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo di tali atti.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

Garanzia postuma: la garanzia è operante per sinistri insorti nel periodo di assicurazione ma denunciati entro 12 mesi successivi alla risoluzione del contratto.

Art. 57 – Gestione del sinistro

L'Assicurato, dopo aver denunciato all'Impresa il sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l'Impresa comunicherà il proprio benestare e l'Assicurato procederà alla nomina.

L'Impresa assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell'Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall'Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare.

L'assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all'Impresa.

In caso di controversia fra il Contraente/Assicurato ed altre persone assicurate, la garanzia è operante a favore del Contraente/Assicurato.

In caso di disaccordo tra il Contraente/Assicurato e l'Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un arbitro nominato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge. Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

CAPITOLO 4.1 - TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE

Art. 58 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Con riferimento all'art. 54 (rubricato "*Garanzia Tutela Legale*"), la garanzia riguarda esclusivamente i sinistri concernenti il veicolo o la persona indicata in polizza fino ad un massimale di euro 16.000,00 per sinistro e anno assicurativo.

Sono assicurati il proprietario o locatario del veicolo, il conducente autorizzato ed i trasportati per gli eventi assicurativi connessi al veicolo identificato.

La garanzia è operante nei seguenti casi:

1. arbitrato e azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni, relativamente a controversie inerenti richieste di risarcimento danni.

Sono inoltre comprese le spese sostenute in ambito stragiudiziale, fino alla concorrenza di euro 500,00 per sinistro, anche nei confronti della propria Compagnia di Responsabilità Civile Auto in merito all'applicazione della Convenzione CARD (Convenzione tra gli Assicuratori per il Risarcimento Diretto). Ai sensi degli artt. 148 e 149 del Codice delle Assicurazioni Private le spese in ambito stragiudiziale sono garantite nei seguenti casi:

- inosservanza dei termini previsti per la formulazione dell'offerta
- mancata comunicazione o diniego di offerta;
- mancato accordo tra le parti.

2. danni subiti dal veicolo, dal proprietario, dal conducente autorizzato e/o dai trasportati per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti in occasione dell'uso del veicolo;
3. danni cagionati dal proprietario o dal conducente autorizzato, a trasportati o ad altri soggetti in conseguenza dell'uso del veicolo;
4. difesa penale del proprietario, conducente autorizzato e trasportati per reato colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza dell'uso del veicolo;
5. istanza di dissequestro del veicolo in caso di sequestro avvenuto in conseguenza di incidente della circolazione.

ART. 59 – ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE

La garanzia non è operante:

- a) se il veicolo indicato in polizza non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
- b) nel caso di trasporto di persone se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione, dalle disposizioni vigenti;
- c) se il conducente del veicolo non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore o se viene sottoposto a procedimento penale per guida in stato di ebbrezza o per fuga o per omissione di soccorso;
- d) in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- e) per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'Assicuratore RCA del veicolo indicato in polizza inerenti il mancato pagamento del premio assicurativo;
- f) nel caso in cui la Compagnia di Responsabilità Civile Auto agisca nei modi e nei termini previsti dagli artt. 148 e 149 Codice delle Assicurazioni Private.

CAPITOLO 4.2 – TUTELA RECUPERO PUNTI PATENTE

Art. 60 - PATENTE A PUNTI

(La garanzia opera solo se l'aderente è una persona fisica)

La garanzia Recupero punti patente è operante solo se l'Assicurato al momento dell'effetto del contratto è in possesso di almeno 15 punti sulla propria patente di guida.

Oggetto della garanzia

L'Impresa rimborsa le spese sostenute per la partecipazione al corso di aggiornamento di recupero dei punti fino alla concorrenza di euro 500,00 con il limite massimo di un sinistro per anno assicurativo.

L'Impresa rimborsa le spese sostenute per sostenere l'esame per la revisione della patente fino alla concorrenza di euro 1.000,00, con il limite massimo di un sinistro per anno assicurativo, in conseguenza alla perdita di:

- punti 6 per le patenti A e B;
- punti 9 per le patenti superiori.

dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

Art. 61 – ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA TUTELA RECUPERO PUNTI PATENTE

La garanzia non è operante per il pagamento di cauzioni, multe, ammende nonché se la revisione ex art. 126 Bis C.d.S. è conseguente a perdita di punti per uno o più dei seguenti articoli:

Art. 126 bis – Revoca per mancato superamento dell'esame di revisione;

Art. 141 – Gare di velocità;

Art. 186 – Guida in stato d'ebbrezza;

Art. 187 – Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;

Art. 189 – Omissione di soccorso;

Art. 192 – Violazione di posti di blocco.

CAPITOLO 5 – INFORTUNI DEL CONDUCENTE E DIARIA DA RICOVERO

Art. 62 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa, nel limite della somma assicurata di € 100.000,00, quale Capitale di Invalidità Permanente, assicura gli infortuni che il Conducente del veicolo assicurato subisca, nel periodo di validità della polizza, durante la guida del veicolo ed in relazione alle operazioni necessarie, nel caso di fermata, per la ripresa della marcia.

Sono compresi in garanzia:

- a) asfissia di origine non morbosa;
- b) l'annegamento;
- c) l'assideramento o il congelamento;
- d) gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza sempre che non determinati da abuso di alcolici, psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti od allucinogene;
- e) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi, gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attivamente.

È previsto inoltre il rimborso delle eventuali spese mediche documentate a seguito di ricovero ospedaliero fino a € 5.000,00.

L'Impresa, inoltre, nel limite di € 1.000,00 per anno assicurativo garantisce una diaria giornaliera da Ricovero di € 100,00 al giorno con un massimo di 10 giorni per degenza ininterrotta, con pernottamento, in istituto di cura, resasi necessaria a seguito di infortunio, applicando una franchigia per i primi 5 (cinque) giorni di ricovero continuativo. L'Impresa effettua il pagamento di quanto dovuto a termini di polizza, su presentazione di copia conforme della cartella clinica completa dalla quale risulti la causa dell'infortunio e la durata del ricovero.

Art. 63 - ESCLUSIONI

L'Impresa non riconosce alcuna indennità per gli infortuni subiti dal conducente:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- in caso di utilizzo non autorizzato del veicolo;
- per gli infortuni sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose, imprese temerarie, nonché durante la partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità dell'A.C.I. o dalla F.M.I., o di gimkane trattoristiche indette da "organi sindacali" dei produttori agricoli;
- per gli infortuni subiti alla guida di veicoli in stato di ubriachezza, derivanti dall'abuso di psicofarmaci o sotto l'effetto di stupefacenti ed allucinogeni;
- per le persone affette da apoplezia, epilessia, paralisi, infermità mentali, delirium tremens, alcolismo o da qualsiasi infermità o menomazioni gravi permanenti;
- per gli infortuni occorsi in occasione di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazione di particelle atomiche;
- a seguito di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni;
- per gli infortuni occorsi in occasione di atti di guerra, insurrezione, di occupazione militare, di invasione.

Art. 64 – PERSONE NON ASSICURABILI

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, forme maniaco-depressive, disturbi schizofrenici, stati o disturbi paranoidi.

L'assicurazione cessa dal momento in cui si è manifestata una delle predette alterazioni patologiche e l'Impresa si impegna a rimborsare all'Assicurato la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 65 – INDIPENDENZA DA OBBLIGHI ASSICURATIVI E DI LEGGE

La garanzia Infortuni è stipulata fra le Parti in aggiunta e, in ogni caso, indipendentemente da qualsivoglia obbligo assicurativo stabilito da leggi presenti e future.

Art. 66 – RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 c.c. verso i terzi responsabili del sinistro.

Art. 67 – GRADO DI INVALIDITÀ PERMANENTE E RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITÀ

Ricevuta la documentazione necessaria e valutato il danno, l'Impresa effettua il pagamento dell'indennità sulla base della "Tabella DPR n. 1124 del 30/06/1965 (INAIL)", tenendo conto della franchigia assoluta del 3%.

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente, l'Impresa paga all'Assicurato un'indennità in funzione dell'invalidità permanente riconosciuta sulla base della "Tabella DPR n. 1124 del 30/06/1965 (INAIL)". Sono pagate le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto, non rientrano nella valutazione del danno gli aggravamenti delle condizioni fisiche e patologiche che l'infortunio può aver generato, né il maggior effetto che tali condizioni possono causare alle lesioni prodotte dall'infortunio, in quanto conseguenze indirette e, quindi, non indennizzabili.

Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali indicate nella precitata tabella INAIL sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Nei casi di perdita anatomica o funzionale di uno o più organi o arti, l'indennità è definita sommando le singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 100%.

Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, viene considerata invalidità permanente soltanto l'asportazione totale.

Nel caso di perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice, l'indennità è pari alla metà e per la falange di qualsiasi altro dito, pari ad un terzo della percentuale stabilita per la perdita totale del rispettivo dito.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella INAIL, l'indennità è stabilita in riferimento alle percentuali ed ai criteri indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della generica capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione del guidatore.

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinità le percentuali di invalidità previste varranno per il lato sinistro e viceversa.

L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio.

L'indennità per invalidità permanente parziale fermi i criteri di franchigia operanti verrà calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità, facendo riferimento ai valori previsti dalla "Tabella DPR n. 1124 del 30/06/1965 (INAIL)".

Art. 68 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE SUL GRADO DI INVALIDITÀ

La quantificazione dell'indennità spettante all'Assicurato, relativamente al grado di invalidità permanente, può essere demandata dall'Assicurato e dall'Impresa a due medici, nominati uno per parte.

Qualora i due medici non raggiungano un accordo, le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente possono essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno dal Contraente, uno da NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio medico. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza del Contraente.

Ciascuna parte sostiene le proprie spese e paga il medico da essa designato, contribuendo per metà al pagamento delle spese e competenze per il terzo medico. Il Collegio medico ha la facoltà, qualora ne riscontri l'opportunità, di rinviare l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso; in tal caso il collegio può intanto concedere un anticipo sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti sia per l'Impresa che per il Contraente.

Art. 69 – MORTE DA INFORTUNIO

L'indennità è pari alla somma assicurata ed è dovuta se la morte si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dall'infortunio.

L'indennità per il caso di morte da infortunio non è cumulabile con quella per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, l'Impresa corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennità per il caso morte - se superiore - e quella già pagata per invalidità permanente.

SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO

Art. 70 – DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di sinistro, per tutte le garanzie ad esclusione della garanzia assistenza e tutela legale, secondo le modalità previste dalle singole garanzie, il Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnato il contratto e per conoscenza alla Direzione Servizio Sinistri - di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (Via Lanzo, 29 10071 Borgaro Torinese - Torino, Fax 011 4518743, E-mail sinistri@nobis.it) entro 5 giorni dall'evento oppure immediatamente da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l'ora e le modalità del fatto nonché l'entità dello stesso, il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni.

Nel caso di omissione dell'obbligo di avviso di cui sopra, l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, può perdere integralmente o parzialmente il diritto all'indennità.

Nei casi di furto, rapina, ed eventi sociopolitici, dovrà essere effettuata denuncia immediata all'Autorità, inoltrando all'Impresa, copia della stessa, vistata dall'Autorità. Se gli eventi si sono verificati all'estero, la denuncia dovrà essere ripetuta all'Autorità Italiana. Se l'Assicurato non provvede nei suddetti termini ad effettuare la denuncia del sinistro non potrà beneficiare delle relative garanzie.

Per la sola garanzia "Assistenza", dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, facente capo al

**Numero Verde 800 894147
o, se dall'estero, +39 039.9890720**

In ogni caso l'Assicurato dovrà comunicare con precisione:

1. Nome e Cognome
2. Numero di Polizza
3. Numero di targa del veicolo
4. Modello del veicolo
5. Indirizzo del luogo in cui si trova
6. Il recapito telefonico a cui la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell'assistenza.

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione. Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di indennizzo qualora l'Assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del sinistro. Viene fatta eccezione per il caso in cui l'Assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come, ad esempio, intervento di forze dell'ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso). La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. L'Impresa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazioni di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella polizza o dalla Legge.

Per la sola garanzia "Tutela Legale" l'Assicurato dovrà trasmettere all'Impresa la documentazione idonea entro e non oltre 30 giorni dalla data del sinistro o dell'avvenuta conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile. Unitamente alla denuncia l'Assicurato è tenuto a fornire all'Impresa tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari, compreso - in caso di incarico ad un proprio legale di fiducia - preventivo di spesa da quest'ultimo redatto. L'assicurato deve trasmettere all'Impresa, con la massima urgenza, gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro al seguente indirizzo:

**NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A
Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21
Ufficio Tutela Legale
20864 Agrate Brianza (MB)**

Oppure può contattare il numero **039.9890.001**, ovvero il numero verde **800.894.137**, oppure può inviare la documentazione via posta elettronica all'indirizzo e-mail: tutela@nobis.it.

L'Assicurato o chi per esso dovrà in ogni caso comunicare con precisione:

1. cognome e nome;
2. numero di polizza;
3. motivo della chiamata;
4. indirizzo;
5. recapito telefonico.

Modalità di liquidazione

Il rimborso viene corrisposto in seguito alla presentazione della documentazione relativa alle spese sostenute ed entro trenta giorni dalla presentazione delle stesse.

Per la sola garanzia "Infortuni del Conducente e Diaria da Ricovero":

La denuncia di infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni dev'essere documentato con invio all'Impresa di ulteriori certificati medici. Resta in ogni caso convenuto che l'Assicurato deve sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti dall'Impresa, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine dispensando dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione.

Per eventuali reclami scrivere a:

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Reclami
Centro Direzionale Colleoni
Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21
20864 Agrate Brianza – MB – fax 039/6890432 - reclami@nobis.it

in caso di mancato riscontro scrivere a:

IVASS – Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21
00187 ROMA (RM)
PEC: ivass@pec.ivass.it

Gestione dei rapporti assicurativi via web

Il Contraente/Assicurato può effettuare la registrazione per accedere ai rapporti assicurativi via web selezionando nella home page del sito dell'Impresa www.nobis.it la voce "Area riservata" e scaricando negli store l'App Nobis CON TE. L'accesso all'area riservata dà diritto alla consultazione della propria posizione assicurativa relativamente a:

- i) Le coperture assicurative in essere;
- ii) Le condizioni contrattuali sottoscritte;
- iii) Lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze.

In caso di difficoltà di accesso è possibile ottenere assistenza contattando 24 ore su 24 il Call Center dell'Impresa al numero 039-9890714.

In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa e di seguito riassunta:

IN CASO DI SINISTRO KASKO

Presentare denuncia all'Impresa descrivendo dettagliatamente il sinistro, indicando gli eventuali interventi da parte delle Autorità, le generalità di eventuali Testimoni e quella di eventuali feriti e/o coloro che fossero coinvolti nell'incidente. Se entrambe le Persone coinvolte nell'incidente firmano la documentazione C.A.I. (Constatazione Amichevole di Incidente - modello Blu) con riconoscimento di responsabilità del terzo che ha cagionato il sinistro, occorre trasmettere tale modello C.A.I. all'Impresa.

In tutti i casi di danno totale, l'Assicurato deve far pervenire all'Impresa, oltre a tutte le chiavi, copia della fattura di acquisto nonché i documenti rilasciati dal Pubblico Registro Automobilistico idonei a:

- individuare il veicolo assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione (Certificato dello Stato Giuridico Attuale ed Estratto Cronologico Generale Integrato);
- verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno (Certificato di Proprietà).

Inoltre, l'Assicurato dovrà rilasciare:

- procura a vendere a favore dell'Impresa;
- delega alla rottamazione, se richiesta dall'Impresa;
- dichiarazione sottoscritta indicante se è un soggetto in grado di recuperare l'IVA sul veicolo, ai fini del disposto del DPR 633/72;
- relativamente ai veicoli dotati di impianto antifurto satellitare, copia del contratto di installazione unitamente alla dichiarazione sottoscritta che attesta che al momento del sinistro il servizio relativo era regolarmente attivo.

NOTA IMPORTANTE

- Nel caso in cui il veicolo che ha subito il danno sia gravato da vincolo o privilegio, occorre inviare copia della denuncia al creditore ipotecario o alla Impresa di leasing proprietaria dello stesso veicolo.
- In caso di qualsiasi danno TOTALE, suggeriamo di richiedere l'atto di demolizione ed il certificato di perdita di possesso, al fine di evitare il pagamento di ulteriore tassa di proprietà del veicolo distrutto.
- Occorre fornire all'Impresa gli originali delle fatture delle riparazioni (per quelle avvenute "fuori Rete Convenzionata") nonché gli originali di ogni spesa sostenuta a seguito del sinistro.
- L'Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato.
- È necessario comunicare all'Impresa ogni modifica del rischio che dovesse intervenire successivamente alla stipula del contratto.

IN CASO DI SINISTRO COPERTO DALLA GARANZIA ACCESSORIA SINISTRO PROTETTO.

Deve essere allegata obbligatoriamente la seguente documentazione:

- a) Modulo di constatazione amichevole (Modulo CAI) (se compilato) e/o il verbale delle Autorità intervenute sul luogo del sinistro;
- b) copia della denuncia di sinistro presentata alla propria assicurazione RC Auto;
- c) copia della carta di circolazione;
- d) dichiarazione/denuncia dalla quale sono desumibili i dati del veicolo e le generalità del conducente del veicolo non coperto da polizza RC obbligatoria.

Ricordarsi che il diritto all'indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall'ultima richiesta scritta pervenuta all'Impresa in merito al sinistro (art. 2952 Codice Civile).

Importante!

In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l'Assicurato invia all'Impresa gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l'indennizzo (numero di conto corrente, codice IBAN).

APPENDICE NORMATIVA

In questa sezione vengono richiamate le norme principali citate nel contratto, affinché il Contraente possa comprendere meglio i riferimenti di legge.

CODICE CIVILE

Art. 1341 – Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 – Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 – Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli art. 1892 e 1893.

Art. 1898 – Aggravamento del rischio

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1901 – Mancato pagamento del premio

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1907 – Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1913 – Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'Assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1915 – Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'Assicurato che, dolosamente, non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere a tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 – Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'Assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 2952 – Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Art. 166 – Criteri di redazione

Il contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al Contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.

Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.

INFORMATIVA AI SENSI DEL CAPO III SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), recante disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la "Compagnia"), Titolare del trattamento dei dati personale, fornisce l'Informativa ai soggetti interessati che forniscono i propri dati personali durante il rapporto contrattuale e intende trattare tali dati nell'ambito delle attività prestate dalla Compagnia.

1. Titolare del trattamento

Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in via Lanzo 29, 10071 Borgaro Torinese (TO).

2. Tipologia di dati raccolti

I dati raccolti sono dati personali riguardanti persone fisiche identificate o identificabili di cui all'art. 4, par. 1 del GDPR e dati di categorie particolari di cui all'art. 9, par. 1 del GDPR.

3. Finalità

I dati sono raccolti per finalità connesse alle attività della Compagnia come segue:

- finalità correlate a trattamenti legati all'emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all'adempimento di specifiche richieste dell'interessato. Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all'esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell'Interessato può comportare l'impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta (natura del conferimento *Obbligatoria*, base giuridica *Contrattuale*);
- finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell'Interessato o di terzi, dei dati necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce (natura del conferimento *Obbligatoria*, base giuridica *legale*);

4. Modalità di trattamento

I dati sono oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

La Compagnia garantisce la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali raccolti, la non visibilità e la non accessibilità da alcuna area pubblica di accesso.

Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza alla sicurezza del trattamento come previsto dall'art. 32 del GDPR.

La Compagnia predispone misure organizzative e tecnologiche idonee affinché questa politica sia seguita all'interno della società al fine di proteggere i dati personali raccolti.

I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell'interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell'informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.

5. Profilazione

La Compagnia non esegue attività di profilazione utilizzando i dati personali raccolti relativi alle finalità di cui al paragrafo 3.

6. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

- soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati;
- soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e carrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia;
- altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consortili proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio;
- soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo.
- società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
- Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza.

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.

7. Periodo di conservazione

I dati personali raccolti sono inseriti nel database aziendale e conservati per il periodo di tempo consentito, o imposto, dalle normative applicabili nella gestione del rapporto contrattuale e per il tempo necessario ad assicurare la tutela legale, a lei ed al Titolare al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge.

Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell'interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della revoca.

8. Diritti dell'interessato

L'interessato può far valere i diritti previsti dall'art. 15 (diritto di accesso dell'interessato), dall'art. 16 (diritto di rettifica), dall'art. 17 (diritto alla cancellazione, "diritto all'oblio"), dall'art. 18 (diritto di limitazione di trattamento), dall'art. 20 (diritto alla portabilità dei dati) e dall'art. 21 (diritto di opposizione) del Regolamento 2016/679, rivolgendosi mediante lettera RR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi privacy@nobis.it oppure nobisassicurazioni@pec.it.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo direttamente all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nei termini previsti dalla normativa vigente e seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it.



Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale:

Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO)

Direzione Generale:

Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 - 20864 Agrate Brianza (MB)

T + 39 039.9890001

F + 39 039 9890694

info@nobis.it

www.nobis.it

Il presente Set Informativo
è aggiornato alla data del 01 febbraio 2025